



CONFCOOPERATIVE

Brescia

Notizie

anno 2 numero 1 marzo 2011

Tutti uniti

**La forza
dell'esempio**

**Le 50 proposte
del commissario
Barnier**

**Le cooperative
sociali pronte
a dialogare
con il cittadino**



in questo numero

Lettera del Presidente.....p.	3-4
Qui via XX Settembre.....p.	5-10
Finestra sul mondo.....p.	11-12
Spaziocoopp.	13
Abitazionep.	14-15
Agricolo – Lattiero Caseario e Zootecnicop.	16-17
Credito e Finanza.....p.	19-21
Lavoro Cultura Servizi.....p.	22-23
Solidarietà Socialep.	24-26
Inserto tecnicop.	I-XXXII

È prevista anche la rubrica:

Lettere in Redazione

Per consentire alle cooperative di dialogare tra di loro, con la loro associazione di rappresentanza e per dare suggerimenti alla redazione. I contributi devono essere inviati a: redazione@confcooperative.brescia.it

Confcooperative Brescia Notizie

anno 2 - n. 1

Registrazione Tribunale di Brescia

n. 45/2009

Redazione e amministrazione

via XX Settembre 72

25121 Brescia

Editore: Assocoop società cooperativa

Direttore responsabile: Silvia Saiani

In redazione: Raffaello Castagna, Valerio Luterotti, Maurizio Magnavini, Massimo Olivari

Stampa: Tipografia Artigianelli - Brescia

Progetto grafico e impaginazione: Dario Ciapetti

Fotografie: archivio di Confcooperative Brescia

Hanno collaborato a questo numero: Maurizio Ottolini, Raffaele Arici, Gianpietro Dossena, Stefano Gennari, Roberto Salvo, Enzo Pezzini, Paolo Foglietti, Valeria Negrini



TUTTI UNITI



La costituzione dell'Alleanza delle Cooperative Italiane (ACI), promossa il 27 gennaio u.s. da Confcooperative - Legacoop - Agci, è un evento di notevole rilevanza suscettibile di sviluppi di portata storica.

Nelle intenzioni dei promotori non è, infatti, un approdo ma un punto di partenza.

Per l'immediato, l'ACI sarà essenzialmente l'espressione di coordinamento a livello nazionale della rappresentanza della maggioranza delle imprese cooperative italiane, con unico portavoce. Nei prossimi due anni, se i risultati conseguiti saranno conformi alle attese, si potranno sperimentare analoghe modalità di convergenza nelle realtà territoriali più mature.



L'auspicio è che nell'arco di un quinquennio si riescano a promuovere esperienze di integrazione, propedeutiche all'unità organica delle componenti storiche del movimento cooperativo italiano.

Un processo non facile, soprattutto in alcuni territori nei quali più forte e duratura è stata la contrapposizione ideologica. Non facile, laddove la competizione e la concorrenza hanno tracciato separazioni quasi irriducibili. Non facile, infine, per la diversità in taluni settori dei modelli imprenditoriali, costitutivi o esplicativi di concezioni dell'esperienza cooperativa difficilmente armonizzabili.

Un processo che è, quindi, una sfida. Una sfida, per altro, affrontata in un'epoca nella quale tutto sta cambiando in profondità e rapidamente.

C'è, tuttavia, una condizione rassicurante ancorché non sufficiente: i valori non negoziabili sono condivisi da tutti i soggetti in campo.

In altre parole, ciò che definisce l'essenza e la finalità cooperativa viene posto a fondamento dell'ispirazione e dell'azione di ciascuna delle tre associazioni coinvolte.

Le difficoltà da superare, pertanto, dipenderanno dalla sincera convinzione sulla bontà dell'obiettivo da perseguire, dalla capacità e generosità delle classi dirigenti a tutti i livelli, dalla reciproca disponibilità al confronto, alla rinuncia, alla condivisione.

Quasi certamente, gli inevitabili ostacoli da superare potrebbero essere frapposti più dalle espressioni associative che dalle imprese cooperative.

Se questa previsione si rivelasse fondata e dagli esiti deleteri, ne scaturirebbe inevitabilmente la questione di una grave responsabilità: quella di non aver promosso e valorizzato

Perciò la speranza che dobbiamo suscitare e coltivare con determinazione è che, nell'anno in cui si celebra il 150° anniversario dell'unità d'Italia, la costituzione dell'Alleanza delle Cooperative Italiane sia veramente il seme dal quale nasca e si sviluppi l'albero dell'unità del movimento cooperativo

i reali interessi della cooperazione.

Perciò la speranza che dobbiamo suscitare e coltivare con determinazione è che, nell'anno in cui si celebra il 150° anniversario dell'unità d'Italia, la costituzione dell'Alleanza delle Cooperative Italiane sia veramente il seme dal quale nasca e si sviluppi l'albero dell'unità del movimento cooperativo.

Roberto Marcelli

VERSO LA PASQUA di don Angelo Chiappa

*Il suo nome è GESU' CRISTO / ed è affamato
/ ed è senza casa / escluso dagli ambienti be-
ne / è diffamato/ l'hanno buttato fuori dalla
città per la paura di stendergli la mano!... è
assetato di un mondo d'amore / per lui non
esistono più frontiere / e il suo nome è Gesù
Cristo. (F. Marinetti da AI CONFINI DI DIO
– Morcelliana)*



La forma poetica traduce vividamente il cuore del Vangelo. Il nemico dell'uomo che è in noi stessi ci fa brillare davanti agli occhi denaro, potere e visibilità, come ha fatto con Cristo nel deserto. Per questo è necessario che sottraiamo del tempo al lavoro per stare con Lui nella luce del Tabor (preghiera) dove ci viene continuamente rivelato che denaro, potere, e visibilità sono solo mezzi per portare altri con noi "nei confini di Dio". Dice S. Paolo – "occorre che abbiamo il coraggio di sperimentare percorsi nuovi e tenere ciò che è buono". Questa mi pare la nostra astinenza quaresimale: scioglierci dai legami del fare ciò che abbiamo sempre fatto, per sperimentare strade nuove che consentano "cammini" su cui altri possano stare con noi. Per "gli inquieti del Regno" anche questo non basta: da tempo dovremmo avere capito che siamo chiamati a una vita più sobria, meno dispendiosa. Ed è questo il digiuno quaresimale nostro; ciò che sprechiamo lo rubiamo a chi è nel bisogno. Se nulla di questo si mette in atto, la Pasqua altro non è che un weekend più lungo. Non lo auguro a nessuno; ma a tutti gli amici dell'UNIONE di Brescia auguro una Pasqua vera, come "VITA NUOVA PER LA POTENZA DEL PADRE".

LA FORZA DELL'ESEMPIO

Per il Presidente Regionale Ottolini la cooperazione, la buona cooperazione è testimone di un mondo che può essere migliore

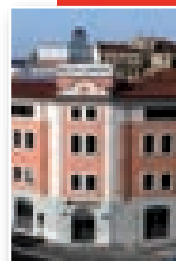
Il protrarsi della grave crisi internazionale che ha investito in progressione la finanza, l'economia e la società induce una serie di riflessioni non già sulla sua genesi, ormai sin troppo nota, ma sulla sua durata che alcuni "ottimisti" hanno dato prematuramente conclusa e sulle sue conseguenze nel tempo, in buona parte ancora da scoprire. Oggi si dice, finalmente con un po' di realismo, che difficilmente e non certo a breve, l'occidente sviluppato potrà tornare ai livelli di benessere (un po' drogato e molto egoista) che aveva raggiunto prima della crisi. Oggi si sta comprendendo che la "old economy" era stata accantonata troppo in fretta sulle ali di una "new economy" spesso confusa con l'illusione che si potesse creare ricchezza senza il lavoro, senza la produzione materiale di beni. E finalmente si è compreso che la finanza in particolare e l'economia in generale, quando sono finalizzate a concentrare e non a diffondere equamente ricchezza, quando non perseguono l'obiettivo della crescita complessiva della società, hanno le gambe corte, si traducono inevitabilmente in "bolle" desti-

nate a scoppiare fragorosamente. E di necessità si è dovuto fare virtù: l'ottimismo di maniera si è dovuto convertire in preoccupato realismo; molte imprese, verificata l'aleatorietà degli utili ottenuti operando sul mercato mobiliare, hanno rivisto i



propri piani industriali e si sono concentrate sulla produzione; le banche, in grande affanno finanziario, stanno tornando a fare le banche e l'emorragia occupazionale ha indotto tutti, ad iniziare dalla politica, a riscoprire il valore del lavoro come opportunità di realizzazione della persona oltre che come necessità di sostentamento delle famiglie. L'enormità del debito pubblico italiano, che

nonostante un lungo periodo di bassi tassi di interesse, è quasi raddoppiato negli ultimi sedici anni e che drena ingenti risorse agli investimenti ed allo sviluppo, completa un quadro particolarmente difficile che vede il nostro Paese riprendersi con maggiore lentezza rispetto ai diretti competitori europei. A questo, purtroppo, non si può non aggiungere un palese allentamento etico che ha investito, insieme alla politica, una parte crescente della società dovuto al venir meno di molti riferimenti formativi del passato. Dunque un quadro complesso e dalle prospettive ancora incerte; un quadro nel quale tutti, con grande responsabilità, sono chiamati a fare la loro parte. E tra questi "tutti" v'è certo anche la cooperazione italiana. A prescindere dal contributo che la cooperazione può dare e darà in misura crescente alla formazione del PIL italiano, quale può essere dunque il suo ruolo rispetto a tre grandi obiettivi come la *dignità del lavoro* in particolare per i giovani, le donne, gli esclusi ultraquarantenni, l'*etica dell'impresa* e la *qualità della crescita* finalizzata allo sviluppo sociale ed alla sostenibilità am-



bientale? In altra occasione, in modo assai più diffuso, potremo entrare nel merito di queste tre sfide. Oggi mi limito a dare una risposta sola: **con la forza dell'esempio!** Viviamo una stagione assai avara di esempi positivi. Non che manchino, intendiamoci, ma fanno meno notizia e quindi meno proseliti di quelli assai più eclatanti negativi. Ebbene, la cooperazione, la buona cooperazione è testimone di un mondo che può essere migliore. Deve essere protagonista di una società nella quale i propri valori fondanti, quelli della solidarietà, della condivisione, dell'equità, della fiducia, della legalità e della coesione trovino quotidianamente e senza pretesa di vantaggi, pratica attuazione. Le avvilenti e tragiche notizie che quotidianamente ci raggiungono forniscono un amaro spaccato del degrado morale ed etico in cui sta scivolando il Paese, in palese contrasto con i valori cooperativi specialmente se indirizzati a fa-

vore dei più deboli, dei più indifesi, dei più emarginati. Uno spaccato nel quale sprofondano la dignità delle donne, avvilita da un insopportabile uso strumentale del loro corpo ai fini più diversi sino all'umiliante mercimonio di cui tanto si parla; la dignità dei giovani, mortificati dalla crescente difficoltà di trovare, insieme ad un lavoro, una speranza, una prospettiva per il loro futuro; la dignità degli anziani, dei bambini, degli ammalati, sempre più isolati e soli in un contesto proteso alla ricerca egoistica della massima convenienza personale; la dignità del lavoro contro lo sfruttamento delle persone o il loro cinico accantonamento alla ricerca di

“Viviamo una stagione assai avara di esempi positivi. Non che manchino, intendiamoci, ma fanno meno notizia e quindi meno proseliti di quelli assai più eclatanti negativi”

paesi nei quali le mancate conquiste sociali e civili si traducano in costi inferiori per le imprese. Ma non sono forse queste le risposte che da oltre un secolo la cooperazione spontaneamente mette a disposizione di tutti? Sono la dignità, l'etica imprenditoriale e la qualità della crescita che la cooperazione ha garantito ai giovani, alle donne, alle famiglie che in essa hanno trovato onesta e stabile occupazione, servizi, credito e abitazione a costi accessibili; che garantisce alle persone più fragili che vi hanno trovato assistenza, calore umano e nuove possibilità di esprimere le proprie potenzialità; che garantisce agli imprenditori che vi hanno trovato un'opportunità di emancipazione personale e di sviluppo delle proprie aziende, che garantisce ai territori ed alle comunità con una presenza attiva e propositiva che non può e non vuole venire meno. Credo proprio che la cooperazione possa contribuire grandemente alla rinascita del nostro Paese.

Maurizio Ottolini

COME I SERVIZI

Le modalità di attuazione della politica dei servizi

Esaminati nel precedente mio intervento su questo Notiziario, pur sinteticamente, i motivi sottesi alla politica dei servizi di Confcooperative Brescia, è ora il momento di argomentare a proposito della “modalità” tramite le quali tale politica dei servizi viene ad essere esercitata..

Ma, prima di ulteriori parole, un momento di pausa.

È l'occasione di dare qualche numero, giusto per capire di cosa stiamo parlando.

Sì, perchè i “servizi” di Confcooperative Brescia non si “autodeterminano” in maniera casuale. Ma provengono dai pensieri, dalle azioni e dalle cose che parecchie persone ogni giorno (feriale, ma a volte anche festivo) svolgono nell'ambito della propria attività lavorativa. E non è indifferente che siano queste persone anziché altre.

Allora ecco, come dicevo, qualche “numero” che riguarda queste persone di Confcooperative, e anche quello che fanno.

Quanti sono: circa 70 sono le persone e i collaboratori a tempo pieno che quotidianamente svolgono la propria attività in Confcooperative, nell'Assocoop cooperativa, nel CAF Assocoop srl, in Sedoc; diventano 100 circa se aggiungiamo anche le perso-

ne che lavorano in Conast, Consedi, Koinon, Agemoco.

Chi sono: il 70% circa sono donne, il 30% uomini, hanno un'età media di 40 anni, i più giovani (anzi, le più giovani, visto che sono due signorine) hanno 23 anni, i più maturi (o le più mature, lascio il dubbio)ne hanno qualcuno ... di più. Il 30% circa sono laureati, per il resto sono diplomati. Una quindicina circa sono iscritti ad Albi Professionali (abbiamo Commercialisti, Revisori Contabili, Consulenti del Lavoro, Avvocati).

Cosa fanno: un sacco di cose.

- Telefonano (100.000 telefonate in uscita circa in un anno, e il dato non comprende Agemoco, Conast e Consedi, che hanno centralini autonomi);
- Usano l'e-mail: 90.000 e-mail inviate in un anno, ma sono di più quelle ricevute, 180.000 circa sempre in un anno;
- Elaborano cedolini paga (quasi 7.000 ogni mese);
- Tengono contabilità (alcune migliaia di righe di scritture contabili);
- Inoltrano telematicamente bilanci, variazione di cariche sociali, di statuti, etc al registro imprese (parec-

chie centinaia di pratiche in un anno);

- Inviano – sempre telematicamente – all'Agenzia delle entrate dichiarazioni fiscali e contributive, periodiche o annuali (anche in questo caso superano il migliaio).

E poi vanno, spesso, presso le cooperative, rilasciano pareri, fanno consulenze. E così via.

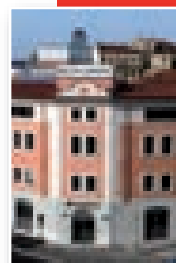
Insomma, fanno un sacco di cose, l'ho detto.

E, quelli riportati, sono solo pochi dati scelti tra tutti quelli disponibili, perché pensati



utili per dare un'idea, per quanto non definitiva, della complessità della “macchina dei servizi” di Confcooperative Brescia.

Dati inutili, però, per descri-



vere o capire le modalità tramite cui viene “adoperata” questa macchina.

Riprendo, dunque, il tema delle modalità tramite cui viene sviluppata la politica dei servizi.

La prima da affrontare, ineludibile, riguarda l'efficienza.

La gestione di una attività di servizio richiede di dare una risposta ad una richiesta nei tempi e nei modi adeguati alle esigenze di chi ha posto la domanda in un ambito che deve essere compatibile con le condizioni di mercato. La politica dei servizi di Confcooperative Brescia si sforza dunque di operare in condizioni di efficienza, confrontandosi con il mercato degli operatori professionali operanti sulla piazza, cercando di offrire il miglior mix nel rapporto tra qualità e prezzo. Altra modalità riguarda l'efficacia. Non solo importa produrre un servizio in grado di rispondere a condizioni competitive in termini di prezzo, bisogna anche che il servizio sia efficace, cioè risolva davvero il bisogno. La politica dei servizi di Confcooperative Brescia non è fine a se stessa, non ha come *mission* esclusiva quella di massimizzare fattori di utilità (fatturato, margini, etc.). Si sforza di rispondere ai bisogni in maniera efficace. Significa essere consapevoli della necessità di praticare la soluzione più giusta per la cooperativa an-

che se ciò significa scegliere quella meno conveniente sotto il profilo del “fatturato” per Confcooperative.

E, infine, la sensibilità verso l'Associata. È la modalità più importante nell'ambito della politica dei servizi. Si tratta, fermo restando la dignità ed il reciproco rispetto, di considerare sempre che anche nelle relazioni di servizio, di fronte abbiamo un'Associata. Che dunque merita di più e di meglio di quanto sarebbe corretto fare se ci limitassimo alla dimensione di un rapporto del tipo “fornitore-cliente”.

Mi avvio alla conclusione: sono stati esposti i motivi (integrazione di risorse, intensificazione di relazioni, percezione dei bisogni, ausilio allo sviluppo) ed elencate le modalità (efficienza, efficacia, sensibilità) che sottendono la politica dei servizi. Bene, ma quali la estrinsecano?

Mi limito a dire che – sulla base delle linee di indirizzo degli Organi di Confcooperative che si sono occupati in maniera specifica della politica dei servizi – sono state avviate alcune azioni.

In particolare queste hanno riguardato:

- la tecnologia declinata, nell'ambito dei servizi di Confcooperative Brescia, soprattutto sul versante

“La politica dei servizi di Confcooperative Brescia si sforza dunque di operare in condizioni di efficienza, confrontandosi con il mercato degli operatori professionali operanti sulla piazza, cercando di offrire il miglior mix nel rapporto tra qualità e prezzo”

dell'informatica e della telematica; l'obiettivo era procurare, mettere a disposizione gli strumenti migliori, i più moderni, per poter “fare le cose”;

- le persone, intese come “soggetti protagonisti” nell'utilizzo degli strumenti per “fare le cose”; si è operato nel senso di progressivamente riorganizzare l'azione degli uffici, accrescere nelle persone presenti in organico la capacità coerente di agire secondo le modalità stabilite dalla politica dei servizi, si sono innestate nuove professionalità.

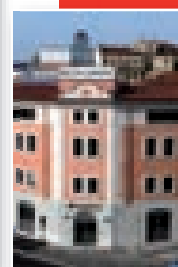
E potremmo entrare nei dettagli, sarebbe bello e utile. Ma servirebbe lo spazio per un altro intervento. Anzi, per più di uno. Ci sarà tempo e modo di proseguire il filo del discorso in un prossimo futuro.

Raffaele Arici

FEDERAZIONE SANITÀ LOMBARDIA

L'11 marzo si è costituita Federazione Sanità Lombardia, la federazione regionale di Confcooperative Lombardia che aggrega n. 37 cooperative operanti nella promozione della salute (Cooperative sociali a specializzazione sanitaria, Cooperative di medici, Cooperative farmaceutiche e società di mutuo soccorso). L'Assemblea costituente di Federazione Sanità Lombardia ha eletto Presidente Sergio Bonetti di Bergamo ed il Consiglio Regionale che sarà composto da: Ghilardi Stefano (Bergamo), Vitello Antonio (Bergamo), Colombi Gigliola (Bergamo), Montanti Nazzareno (Bergamo), Cobianchi Maria Claudia (Bergamo), **Ciapetti Dario** (Brescia), **Ghisleri Domenico** ((Brescia), **Luterotti Valerio** (Brescia), **Serughetti Diego** (Brescia), **Capretti Giuseppe** (Brescia), Borzatta Michele (Como), Camaio-ra Alfredo (Cremona), Fiorretti Maria Grazia (Cremona), Guidi Cesare (Lecco), Bombardieri Giovanni (Sondrio), Pellegatta Fabio Arcangelo (Varese) e Greco Juri (Varese).

Con questa scelta organizzativa Confcooperative vuole sviluppare una capacità



di offerta innovativa nel comparto sanitario attraverso la costruzione e gestione di reti integrate tra i servizi sanitari e i servizi sociali nei territori nel rispetto dei tre filoni caratterizzanti l'azione di Confcooperative Lombardia la qualità della crescita, la dignità del lavoro, l'etica dell'impresa.

La mission di Federazione Sanità si esplica nella proposta di un nuovo modo di concepire la rete delle cure territoriali e il sistema extraospedaliero di servizi alla persona. Occorre mettere la persona prima di tutto, focalizzare i servizi sanitari sui bisogni emergenti dell'utente organizzando un sistema in grado di fornire risposte nelle diverse fasi del-

la fragilità, in una continuità assistenziale che non disperda risorse e garantisca uniformità all'azione dei differenti attori dell'assistenza.

La rete fra le diverse componenti porterà alla corretta valorizzazione di tutti gli attori, affidando a ciascuno il ruolo più proprio. In tale contesto, si vuole arrivare sino alle case dei cittadini per rendere i servizi realmente fruibili.

La nostra proposta, in termini sussidiari, rappresenta una presa di responsabilità da parte del sistema delle cooperative, che si candida a rappresentare quel soggetto nuovo di cui l'assistenza primaria alla famiglia ha urgente bisogno.

NOTIZIE BREVI

Un rappresentante di Confcooperative Brescia nella Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro

A seguito dell'entrata in vigore della L. 183/2010, che ha apportato modifiche all'art. 410 c.p.c. relativo al tentativo di conciliazione è stata ricostituita, con Decreto n. 1 del 21/01/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale di Brescia, la Commissione Provinciale di Conciliazione, che opera presso la Direzione Provinciale del Lavoro. La Commissione provinciale di conciliazione è composta dal Direttore o da altro funzionario della Direzione provinciale del lavoro che la presiede, nonché da quattro rappresentanti dei lavoratori effettivi e 4 supplenti e altrettanti dei datori di lavoro. La novità riguarda il criterio di misurazione della rappresentatività delle parti sociali titolari a nominare i commissari; questa non dovrà essere più verificata su base nazionale, ma a livello territoriale. Viene effettuata una valutazione sui seguenti elementi:

a) importanza, diffusione ed ampiezza delle diverse strutture organizzative esistenti nel terri-

torio provinciale di competenza;

- b) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole OO.SS. e delle Associazioni datoriali;
- c) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi provinciali ed aziendali;
- d) partecipazione alla trattative delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
- e) consistenza delle diverse attività produttive nella provincia.

La rappresentatività di Confcooperative Brescia è stata ritenuta tale da essere nominata tra le Associazioni di Categoria datoriali aventi il diritto a nominare un proprio commissario in seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione. La persona nominata componente della Commissione è il dott. Raffaello Castagna. Le altre Associazioni Conciliazione sono, per i datori di lavoro, Associazione Industriale Bresciana, Collegio Costruttori Edili, Confartigianato, Associazione Commercianti e Unione Provinciale Agricoltori, mentre per i lavoratori sono CGIL, CISL, UIL e CONFSAL, FABI.

Percorso dirigenti Confcooperative

Il "Percorso dirigenti di Confcooperative Brescia" prosegue secondo il ritmo programmato: sono stati fatti fino ad ora 7 incontri e il prossimo è previsto per il 26 di marzo. Il percorso sta andando bene! Così dicono i dati di "customer satisfaction" raccolti tramite questionario, così dicono altri segnali: i dati relativi alla frequenza, in primis, si pensi che vi sono circa 30 corsisti che non sono sostanzialmente mai mancati agli incontri, il riscontro diretto che si ottiene dal dialogo di persona con i partecipanti.

Il percorso è articolato in 5 aree formative: CONTESTO, IDENTITÀ, SCENARI, PROSPETTIVE, PERSONE. In questo momento, siamo nell'area "IDENTITÀ" e in particolare stiamo affrontando temi di gestione cooperativa. Coerentemente con i principi cooperativi, e in proficua contraddizione con il mainstreaming economico finanziario dei nostri giorni - che in fin

dei conti ha generato tanti problemi - perchè le nostre imprese non sono fatte, o non soltanto, per creare valore per gli azionisti. Il bilancio economico - finanziario è la misura della sostenibilità, dell'efficienza dell'impresa, ma non del suo finalismo, della sua efficacia. I risultati che le nostre imprese raggiungono o non raggiungono, compaiono in filigrana e qualche volta non si vedono affatto nel bilancio d'esercizio. Si tratta, ad esempio, della garanzia di condizioni di lavoro adeguate, stabili per i lavoratori, di prezzi di acquisto o di vendita inferiori al mercato per i soci, di prodotti o servizi di qualità superiore a parità di prezzo, di servizi resi a chi non può pagare ... Da qui l'importanza che i dirigenti cooperativi conoscano, per introdurlo nelle singole realtà, uno strumento, come il bilancio sociale, di misura, realistica, equilibrata, e di rappresentazione, comunicazione del valore sociale che le cooperative producono.



LE 50 PROPOSTE DEL COMMISSARIO BARNIER

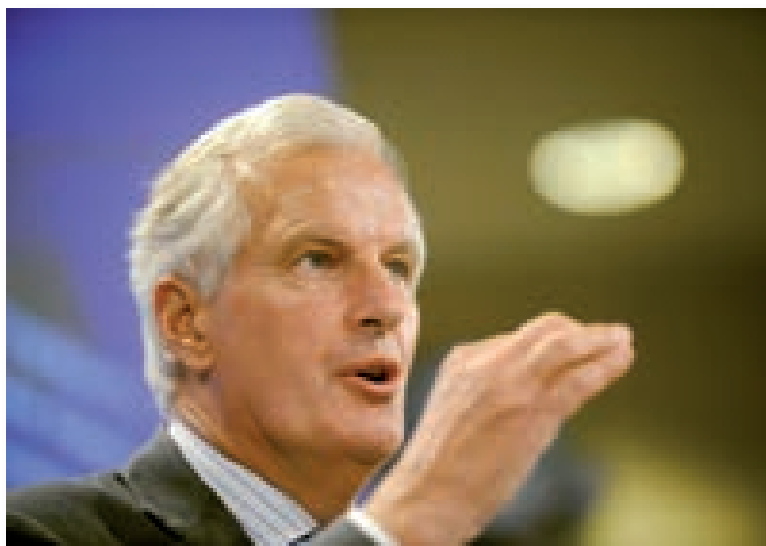
Misure per ravvivare la fiducia nella capacità economica dell'Unione

In questi giorni si è conclusa la consultazione pubblica lanciata a fine ottobre 2010 dal commissario europeo al mercato interno Michel Barnier. La consultazione è sul testo della comunicazione "Atto per il Mercato Unico" che prevede 50 proposte di azioni concrete, che vogliono essere misure per ravvivare la fiducia nella capacità economica dell'Unione.

Le azioni sono raggruppate su tre assi:

1. come rilanciare una crescita forte, sostenibile ed equa per le imprese (azioni 1-24);
 2. come rimettere i cittadini europei al cuore del mercato unico per ritrovare la fiducia (azioni 25-43);
 3. come raggiungere una migliore governance ed un maggior dialogo nel mercato unico (azioni 44-50).
- Questa consultazione pren-

de le mosse dalla volontà di rilanciare l'integrazione del mercato unico europeo. L'idea di un mercato comune e del ravvicinamento delle politiche economiche



era già ben presente nel trattato di Roma del 1957, che però alla luce della constatazione che il processo faticava molto a progredire si cercò di rilanciare con l'Atto unico nel 1985, che prevedeva il completamento del mercato per il primo gennaio 1993.

Tra non molti mesi saranno passati 20 anni da quella data. La Commissione europea più che una celebrazione vuole cercare una ulteriore opportunità di sti-

molo e di rilancio del mercato interno.

In quasi vent'anni per l'Europa i cambiamenti sono stati notevoli sia nella direzione di una più forte inte-

grazione (consolidamento dell'integrazione economica, monetaria, sviluppo delle politiche di coesione, allargamento), ma anche con evidenti motivi di preoccupa-

zione per i ritardi ed impedimenti al perfezionamento del progetto di mercato unico.

Una lucidissima analisi di questa situazione è stata realizzata lo scorso anno dal professor Mario Monti, che su invito del presidente della Commissione europea ha preparato un rapporto sull'avvenire del mercato unico.

Nel rapporto che porta il titolo "Una nuova strategia per il mercato unico al ser-

vizio dell'economia e della società europea" Monti analizza le criticità attuali ed identifica tre sfide alle quali il mercato unico è confrontato.

La prima sfida è la progressiva erosione e l'indebolimento del sostegno politico e sociale all'integrazione del mercato in Europa. In molti cittadini e leader politici il mercato unico suscita paura e sospetto se non addirittura ostilità. Le motivazioni di questo "disincanto" vengono identificate nella "stanchezza da integrazione" che ha rallenta l'interesse per un Europa più forte e più integrata e una più recente "stanchezza da mercato" che ha indebolito la fiducia nel mercato.

La seconda sfida consiste nella rapidità delle evoluzioni economiche che hanno una dinamica molto più celere rispetto alle capacità dei processi di integrazione. Inoltre vi è stata una attenzione altalenante del mondo politico alla reale "saldatura" tra i mercati nazionali.

La terza sfida si fonda su un senso di compiacimento che farebbe credere che il mercato unico sia stato veramente realizzato e quindi non più priorità politica. C'è da aggiungere che l'attenzione e le energie politi-

che in questi ultimi anni si sono spostate su altri importanti passaggi della co-



"Il professor Mario Monti sull'avvenire del mercato unico: "Mai il mercato unico è stato così impopolare, ma mai è stato così necessario"

struzione europea, come l'unione monetaria, l'allargamento o la riforma istituzionale.

Le conclusioni alle quali arriva il professor Monti sono chiare: "Mai il mercato unico è stato così impopolare, ma mai è stato così necessario".

Per far fronte a queste sfide Monti suggerisce una strategia che protegga il mercato unico dai rischi dei nazionalismi economici, mercato che andrebbe esteso ai

nuovi settori cruciali per la crescita dell'Europa e con una attenzione alla creazione di un adeguato consenso attorno alle iniziative da intraprendere, perché è sempre maggiore l'importanza di una opinione pubblica che comprenda e sostenga l'aumento del coordinamento politico nell'ambito del mercato unico.

Questa la storia ed i passaggi che hanno preparato la comunicazione del com-

missario Barnier, ora chiusa la consultazione, sulla base delle conclusioni e del processo decisionale con le altre istituzioni europee coinvolte nel dibattito, si tratterà di tradurre le 50 misure che saranno priorizzate in un piano d'azione strategico per gli anni 2011 e 2012 e, dopo valuta-

zione, una seconda fase di approfondimento del mercato unico, che secondo stime della Commissione europea se correttamente completato e approfondito dovrebbe tradursi in un potenziale di crescita del 4% del PIL europeo per i prossimi 10 anni. Sfida quindi importantissima e strategica in un contesto generale ancora estremamente incerto.

Enzo Pezzini

COSA SUCCEDDE?

Riconfermato Giorgio Pedrana al vertice della Cooperativa Sociale **MISTRAL**, con sede a Brescia, attiva nel settore della gestione di progetti di mobilità internazionale per minori e giovani. Lo ha deliberato l'assemblea dei soci riunitasi nel mese di novembre 2010.

Cambio di sede legale per la cooperativa **CARMINA**, che opera a Brescia nel settore della ristorazione. La nuova sede legale è stata trasferita in Via Maestri n. 10, sempre a Brescia.

Massimo Pace ha assunto la carica di Presidente nell'ambito del nuovo Consiglio di Amministrazione della cooperativa **COMUNITA' PRODUTTORI DELLA TERRA TRA I DUE LAGHI**, con sede a Vestone. Succede ad Amelia Bettinsoli.

Nominato l'organo di controllo, per il verificarsi del presupposto di legge, nella cooperativa sociale **LA RETE**, con sede a Brescia. Il Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea dei soci nella seduta del 15 dicembre 2010, risulta composto da Ferruccio Gasparini, Presidente, Carlo Murano e Claudia Fracassi, membri effettivi.

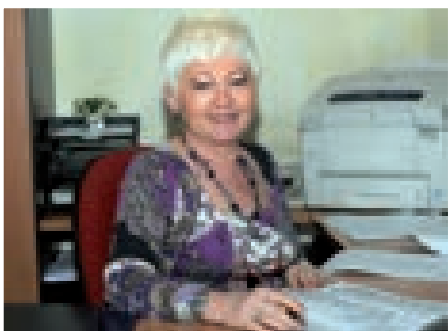
Cambiato il vertice della Cooperativa agricola **COFFAS**, che associa produttori del settore ortofrutticolo. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2010, Gino Trolese succede a Giuseppe Dester nella veste di Legale Rappresentante.

Nuova attività per la cooperativa **LA CAVEDA**, cooperativa sociale di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: aperta una nuova attività di gestione mensa presso l'asilo di Urigo D'Oglio.

Confermato Maurizio Gnocchi alla guida della **COOPERATIVA VITIVINICOLA CELLATICA - GUSSAGO**, con sede a Cellatica. La nomina è contenuta nelle delibere degli organi sociali assunte il 19 dicembre 2010.

Non raddoppia e lascia

Per entusiasmo ed efficienza potrebbe lavorare almeno ancora altri 40 anni. Invece non raddoppia, perchè ha raggiunto tutti i requisiti per assaporare il piacere della pensione dopo tanto tempo dedicato con passione e professionalità a Confcooperative Brescia, alle cooperative e a tutti i operatori. Anna Rosa Pedrali il prossimo 31 marzo lascia il lavoro ma non gli amici: auguri, cara Rosa, perchè si apra un periodo sereno e ricco quanto quello trascorso in via XX Settembre!



L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Alcune riflessioni in margine a un convegno organizzato dalla CISL sulle nuove modalità

Lo scorso 17 gennaio si è tenuto a Milano un convegno organizzato dalla CISL sul tema del fabbisogno abitativo nella Regione Lombardia. L'indagine, che aveva preso in esame anche la provincia di Brescia, riportava i dati relativi alla bassa consistenza dell'edilizia residenziale pubblica rispetto agli interventi immobiliari in libero mercato. All'interno della *crisi*, si è divaricata ancor di più la forbice tra la DOMANDA orientata verso l'abitazione "sociale", ovvero convenzionata, e la RISPONDA nella direzione dell'edilizia libera ("strabismo del mercato").

Anche Federabitazione Lombardia ha dato il proprio contributo all'iniziativa della CISL, con l'intervento in prima persona del

presidente arch. Alessandro Maggioni. Maggioni ha evidenziato, tra gli argomenti esposti, la necessità dell'accreditamento degli operatori immobiliari che interloquiscono con l'ente pubblico, al fine di alzare il livello di qualità/serietà dell'offerta abitativa e di conseguenza la tutela del cittadino/utente del servizio. Il convegno ha confermato le motivazioni che hanno portato Federabitazione all'avvio nel 2010 dello studio di nuove soluzioni contrattuali ed economico-finanziarie in risposta alle mutate esigenze del socio: stiamo parlando di nuove modalità di assegnazione degli alloggi. Premessa d'obbligo è ricordare che Confcooperative ha esperienza prevalentemente nell'ambito della

proprietà divisa, a differenza di Legacoop Abitanti cresciuta con la proprietà indivisa (e su questo fronte il processo di alleanza cooperativa tra le centrali di rappresentanza potrebbe contribuire allo sviluppo del movimento nel suo complesso anche sul piano dialettico e di confronto). Pertanto lo sforzo di trovare un equilibrio tra le risorse economiche, le esigenze imprenditoriali, le richieste dei fornitori (o finanziatori?) e il socio (last but not least) potrebbe risultare difficoltoso non soltanto dal punto di vista della normativa tecnico-fiscale e giuridica, ma anche da quello dell'organizzazione aziendale e delle modalità di approccio al mercato. Senza contare il cambio di mentalità. Insomma, qualunque sia la strada da percorrere, non aspettiamoci un traguardo alla fine di una corsa in pianura, bensì una maratona in montagna (al limite una mezza maratona...), ove si deve prestare attenzione soprattutto nella fase in discesa, perché è lì che si rischia maggiormente la caduta che comprometterebbe il proseguo della gara.

“Il patto di futura vendita nasce innanzitutto per sostenere l'acquisto dell'alloggio da parte di privati che non abbiano l'immediata disponibilità di tutte le risorse economiche necessarie, rinviando gli effetti traslativi tipici del contratto di compravendita nel momento in cui l'acquirente ne ha interamente pagato il prezzo”

LA LEGGE DI STABILITÀ

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 (S. O. n. 281) è stata pubblicata la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011), già entrata in vigore.

La Legge di stabilità reperisce risorse pari a 5,8 miliardi di Euro; nel dettaglio, per il 2011 prevede una riduzione delle spese pari a 2,2 miliardi e maggiori entrate pari a 3,6 miliardi di Euro (provenienti dalla lotta all'evasione; dalla vendita delle frequenze radiotelevisive; dalla riforma del settore dei giochi e dal leasing immobiliare).

Si descrivono e commentano qui di seguito le disposizioni di maggiore interesse per le cooperative.

EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA Articolo 1, comma 5

Il comma rimodula la quota di 1,5 miliardi di Euro per l'anno 2012 delle risorse FAS (Fondo aree sottoutilizzate) da destinare ad interventi di edilizia sanitaria pubblica; è specificato che viene fatta salva la ripartizione delle risorse tra regioni del Mezzogiorno (85%) e regioni del Centro Nord (15%) che caratterizza la destinazione dei fondi FAS.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO Articolo 1, commi 6 - 7

Viene prevista l'erogazione dei 480 milioni di Euro l'anno -fino al 2011- subordinata alla verifica,

nei contratti di trasporto pubblico locale su ferro, di misure di efficientamento e razionalizzazione del trasporto. La verifica, da parte dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dei Trasporti, va effettuata entro il primo semestre 2011.

Inoltre, si prevede la ripartizione dei 425 milioni (annualità 2009) volti all'acquisto di nuovo materiale rotabile, conformemente all'eventuale parere favorevole della Conferenza Unificata. Nella ripartizione si terrà conto, tra l'altro, degli aumenti tariffari, da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi e la razionalizzazione dei servizi, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati.

LEASING IMMOBILIARE Articolo 1, commi 15-16

Interviene sul regime fiscale dei contratti di locazione finanziaria di beni immobili strumentali per equipararlo al trattamento degli acquisti diretti.

Il sistema sinora in vigore prevedeva l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale (anche in caso di assoggettamento ad Iva) nella misura complessiva del 4%, ma con pagamento "frazionato" nei due momenti dell'acquisto da parte del locatore (società di leasing) e del successivo riscatto da parte dell'utilizzatore. Ora viene previsto il versamento integrale delle imposte al momento iniziale, sì come avviene in caso di acquisto diretto dell'immobile.

Quanto all'imposta di registro, il leasing di immobili strumentali è assimilato agli altri contratti bancari e prescritta la registrazione solo "in caso d'uso" (con aliquota dell'1%).

Inoltre, si stabilisce che l'utilizzatore del bene sia responsabile in solido con il locatore per il pagamento delle imposte sul trasferimento.

Per i contratti in corso è istituita un'imposta sostitutiva (con aliquota del 2% ed imposta ridotta di un 4% per ogni anno residuo di contratto).

ACCERTAMENTI TRIBUTARI Articolo 1, commi 17-22

Il comma 17 prevede anzitutto un ampliamento sia delle ipotesi in cui procedere al controllo formale della dichiarazione (art. 36 ter, D.P.R. 600/1973), sia dei presupposti che legittimano il cd. "accertamento parziale" (art. 41bis, D.P.R. 600/1973).

L'accertamento parziale è quello che l'Amministrazione compie senza pregiudicarsi la possibilità di effettuare nuovi accertamenti in deroga al principio dell'"unicità dell'accertamento". In altri termini, attraverso il "parziale" l'Ufficio si riserva la possibilità di controllare più volte il contribuente rispetto al medesimo anno d'imposta. Tuttavia, costituendo una deroga ad un principio generale, il parziale è legittimo solo in casi eccezionali.

La novella amplia le ipotesi legittimanti, prevedendo che l'Ufficio possa basare un accertamento par-

legale

ziale anche solo sulle risposte ai questionari ovvero sulle risultanze di indagini finanziarie.

I commi dal 18 al 22 dell'art. 1, modificano il regime dei cd. strumenti deflattivi del contenzioso tributario, vale a dire di tutti quegli istituti che hanno lo scopo di scongiurare o comporre una lite tributaria. La modifica rende meno conveniente il ricorso a tali istituti riducendo lo sconto sanzionatorio riconosciuto al contribuente che aderisce alla pretesa dell'Ufficio.

Nel dettaglio, vengono elevati da "un quarto" ad "un terzo" del minimo le sanzioni amministrative applicabili nei casi di "accertamento con adesione", di "definizione delle sole sanzioni" e di "acquiescenza" (rinuncia alla proposizione del ricorso). Coerentemente, subiscono un rialzo anche le sanzioni previste in caso di adesione ad atti anteriori all'atto di accertamento (processo verbale di constatazione e invito al contraddittorio), che passano da "un ottavo" ad "un sesto" del minimo.

Cresce altresì la sanzione ridotta prevista in ipotesi di "conciliazione giudiziale", che passa dal 30% al 40%. Subiscono un rialzo anche le sanzioni che devono essere corrisposte in caso di cd. ravvedimento operoso (art. 13, D.L.vo 472/1997).

Le suddette novità entrano in vigore per gli atti tributari emessi dall'amministrazione dal 1° febbraio 2011; nonché per i ricorsi presentati o per le violazioni commesse dopo la data indicata.

FEDERALISMO FISCALE Articolo 1, comma 23

Vengono aumentati compiti e risorse alla società SOSE spa (Società per gli Studi di Settore) e all'IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale), in vista dell'attuazione del federalismo fiscale.

Si affida alla SOSE il compito di predisporre le metodologie ed elab-

borare i dati per la definizione dei fabbisogni standard nei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi da quello della sanità; si affida altresì all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) il compito di provvedere mediante l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) all'analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni.

CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO Articolo 1, comma 25

In favore di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo ad università o enti pubblici di ricerca, è previsto un credito d'imposta nel limite di spesa di 100 milioni.

Tale credito è utilizzabile solo in compensazione e spetta, in una misura percentuale da stabilirsi con apposito decreto ministeriale, per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011; esso dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi senza tuttavia concorrere alla formazione del reddito né alla formazione della base imponibile Irap. Inoltre, esso non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi.

FONDO SOCIALE PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE Articolo 1, comma 29

Incrementato di un miliardo di Euro; una parte di tali risorse dovrà essere dirottata alle regioni per esigenze di trasporto pubblico locale. Una quota di tali nuove risorse può essere attribuita alle regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale.

AMMORTIZZATORI SOCIALI Articolo 1, commi 30-34 e 36

Sono rifinanziati, sulla base di accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, anche per l'anno 2011.

Inoltre, è previsto -sempre per il 2011- l'erogazione da parte dell'Inps di un incentivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga oppure licenziati per via della crisi.

Gli oneri derivanti dai suddetti commi sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, come rifinanziato dalla presente legge (ai sensi del comma 29).

APPRENDISTATO Articolo 1, comma 35

Il comma 35 proroga per il 2011 il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, stanziando allo scopo 100 mln di euro nell'ambito di risorse già appostate a legislazione vigente per analoghe finalità.

TRATTAMENTI PENSIONISTICI Articolo 1, comma 37

Viene modificato l'art. 12 comma 5 del D.L. 78/2010, concernente l'applicazione della normativa previdente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici per una serie di lavoratori (nei limiti di 10mila soggetti beneficiari) che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Vengono ricompresi tra i destinatari della norma i soggetti indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della Legge 223/1991.

Il Ministro del Lavoro, inoltre, di concerto con quello dell'Economia, può disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico; tale periodo non può superare quello che intercorre tra la data computata sulla base di norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del D.L. 78/2010 e quella computata in conformità all'articolo 12 del suddetto Decreto.

legale

L'intervento avviene, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, in deroga alla normativa vigente ed in via alternativa a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5 primo periodo.

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI Articolo 1, comma 38

Il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 200 milioni di Euro per il 2011.

ALIQUEUTE CONTRIBUTIVE Articolo 1, comma 39

Viene abrogato il comma 10 dell'articolo 1 della L.247/2007. Esso prevedeva l'innalzamento, a decorrere dall'anno 2011, di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive di finanziamento relative all'Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori; alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell'Inps; alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2 comma 26 della L.335/1995.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.

CINQUE PER MILLE Articolo 1, comma 40

La disposizione prevede che la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) è incrementata di 800 milioni di euro

per l'anno 2011. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). A ciascuna finalità non può essere destinato un importo superiore all'importo indicato nel predetto elenco per l'anno 2010 salvo espressa deroga.

In particolare, sono stanziati cento milioni che serviranno alla proroga della liquidazione del 5 per mille (un quarto di quelli previsti per l'anno 2010).

L'esecutivo, in sede di approvazione parlamentare del ddl Stabilità 2011, si è tuttavia impegnato con ordini del giorno ad introdurre misure ad hoc in provvedimenti successivi (probabilmente nel cosiddetto DI mille-proroghe di fine anno).

AGEVOLAZIONI FISCALI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA Articolo 1, comma 41

La disposizione rende permanente l'agevolazione recata da ultimo dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in favore della piccola proprietà contadina, la cui applicazione era finora prevista fino al 31 dicembre 2010 (termine ora soppresso).

Si ricorda che l'agevolazione – consistente nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e della catastale all'1% – ha ad oggetto gli atti di acquisto, a titolo oneroso, di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società agricole.

AGGREGAZIONI PROFESSIONALI Articolo 1, comma 42

Il credito di imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali viene limitato alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il

1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009 (il termine finale originario era il 31 dicembre 2010).

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN AGRICOLTURA Articolo 1, commi 45-46

Confermata a regime, dal 1° agosto 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, già previste dall'articolo 9 commi 5, 5-bis e 5-ter della L.67/1988.

L'onere della rideterminazione delle suddette agevolazioni è quantificato in 86 milioni di Euro per l'anno 2010.

PROROGA DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ Articolo 1, comma 47

Prorogato al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività, previsto dall'articolo 5 del D.L. 158/2008, secondo il quale il lavoratore dipendente può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (10%) in luogo dell'Irpef e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione ad incrementi di produttività e lavoro straordinario. Inoltre, l'agevolazione prevede, per il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2011, uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse disponibili.

La proroga si applica ai soggetti che nel 2010 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila Euro e su un ammontare non superiore a 6mila Euro. Nel caso in cui il sostituto d'imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo per il 2011 sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2010, il lavoratore dovrà presentare un'attestazione apposita del possesso del requisito reddituale. Lo stanziamento previsto nel 2011 è di 60 milioni di Euro.

legale

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI Articolo 1, comma 48

Resta lo sgravio del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici e delle abitazioni prevista dai commi da 344 a 347 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Tuttavia, la detrazione sarà ripartita, anziché nei 5 anni attuali, in 10 anni.

Ai fini della copertura finanziaria, verranno trasferiti 240 milioni dal Fondo per l'autotrasporto a quello di riserva di 800 milioni. In tal modo, sarà possibile procedere con l'ecobonus che garantirà nel primo anno un gettito di Iva per rifondere proprio la riserva destinata all'autotrasporto.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Articolo 1, comma 49

Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato di 347,5 milioni di Euro per l'anno 2011.

L'incremento copre i cinque dodicesimi delle maggiori risorse (834 milioni) che lo Stato si è impegnato ad assicurare nel prossimo esercizio alle regioni con il "Nuovo Patto della Salute" del 3 dicembre 2009.

REGIONI IN DISAVANZO SANITARIO Articolo 1, commi 51-52

Per i risultati dell'esercizio 2010, contempla la possibilità in capo alle regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico previsti dal piano di rientro dai disavanzi sanitari, di provvedere alla copertura di tale disavanzo con risorse di bilancio regionale; le misure devono tuttavia essere necessariamente adottate entro il 31 dicembre 2010.

Inoltre, i commi prevedono il di-

vieto di intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2011 le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere delle regioni sottoposte a piani di rientro e commissariate alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31 maggio). I pignoramenti e le prenotazioni di debito sui pagamenti che le regioni sottoposte a piani di rientro e commissariate trasferiscono alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, se effettuati antecedentemente al 31 maggio 2010, non producono effetti da tale data e sino al 31 dicembre 2011.

Gli enti del servizio sanitario nazionale, nonché i tesorieri, possono disporre a fini istituzionali somme che gli sono state trasferite durante il suddetto periodo. Infine, è consentita una deroga del 10% del blocco del turnover del personale sanitario a condizione che entro il 31 ottobre 2010 sia avvenuta la verifica positiva dell'attuazione parziale delle misure contenute nel piano di rientro dal deficit sanitario presentato dalla regione interessata.

SOSTEGNO ALL'EDITORIA Articolo 1, comma 58

Viene previsto l'incremento dello stanziamento per l'editoria contemplato dalla Legge Finanziaria 2010 limitatamente all'anno 2011. L'importo di tale incremento corrisponde a 100 milioni di Euro.

PAGAMENTI DEI COMUNI ALLE IMPRESE Articolo 1, commi 59- 60

Viene istituito un Fondo la cui finalità è il pagamento degli interessi passivi dei comuni per il ritardato pagamento dei fornitori; la dotazione del Fondo corrisponde a 60 milioni di Euro.

Un Decreto del Ministro dell'In-

terno individuerà le modalità ed i criteri di riparto nonché i comuni che avranno accesso al Fondo; questi ultimi saranno i virtuosi, che rispettano il patto di stabilità e vantano un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti inferiore alla media nazionale.

REGIME IVA PER CESSIONE DI IMMOBILI Articolo 1, comma 86

La disposizione modifica l'art. 10, primo comma, numero 8-bis del D.P.R. 633/1972, prevedendo che le cessioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici entro "cinque" anni (originariamente gli anni erano "quattro") dall'ultimazione del fabbricato non sono esenti da Iva.

Pertanto, le imprese costruttrici (incluse le cooperative edilizie) avranno un anno di tempo in più per assoggettare ad Iva le cessioni di fabbricati. L'allungamento rappresenta una misura di favore per il settore: infatti, applicando l'imposta, le imprese eviteranno di incorrere nel regime di indebitabilità dell'Iva sugli acquisti.

STANZIAMENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE Tabella C

Il provvedimento stanziava per il Fondo nazionale per il sostegno alla locazione 32.916 migliaia di Euro per l'anno 2011, 33.940 migliaia di Euro per l'anno 2012 e 14.313 migliaia di Euro per l'anno 2013; uno stanziamento decisamente ridotto rispetto a quello previsto dalla L.191/2009 (Legge Finanziaria 2010) pari a 143.826 migliaia di Euro per l'anno 2011, 109.446 migliaia di Euro per l'anno 2012 e 109.446 migliaia di Euro per l'anno 2013.

LA FOTOGRAFIA DELLE COOPERATIVE ADERENTI

I grafici proposti evidenziano una fase di sviluppo e di ampliamento delle società cooperative aderenti a Confcooperative Brescia, nell'ambito, peraltro, di una congiuntura che vede, comunque, una progressiva riduzione delle marginalità.

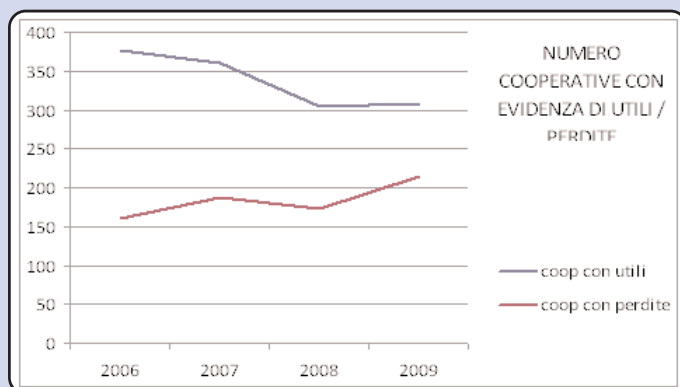
Si assiste infatti ad un incremento del fatturato complessivo (+ 21% rispetto al 2006, peraltro con un tasso di incremento in fase di rallentamento negli ultimi anni), ac-

compagnato da un ampliamento della complessiva base sociale delle cooperative (+ 27% rispetto al 2006), nonostante, in termini assoluti, il numero di cooperative aderenti sia diminuito di circa 40 unità.

La fase di sviluppo è contrassegnata anche dal costante incremento degli occupati nel settore cooperativo, che con il 2009 ha raggiunto le n. 14.392 unità.

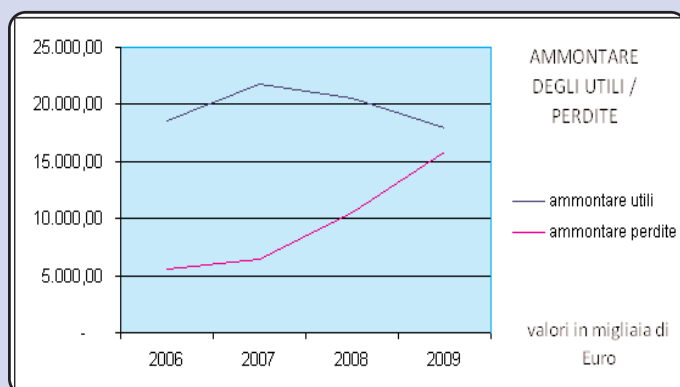
I precisi segnali della crisi economica in atto, acuitasi nell'anno 2010, sono riscontrabili nell'andamento dei risultati di esercizio, condizionati dalla contrazione delle marginalità.

Un numero sempre maggiore delle nostre cooperative, infatti, mostra sofferenze economiche nei bilanci di esercizio, con evidenza di perdite di ammontare crescente e di utili in contrazione.



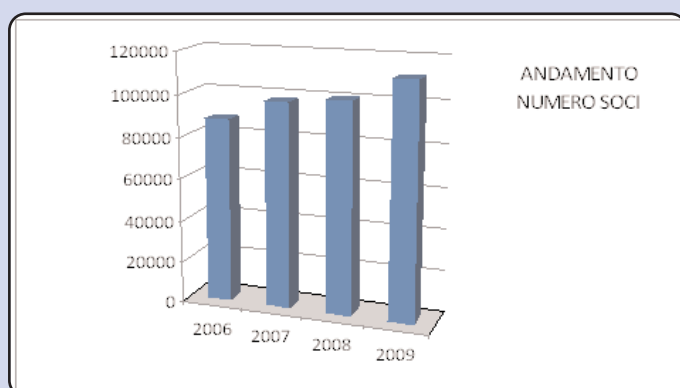
coop con utili	
2006	376
2007	360
2008	305
2009	309

coop con perdite	
2006	161
2007	187
2008	173
2009	215



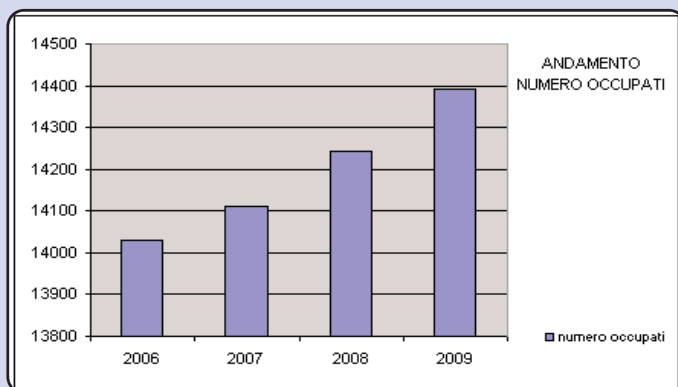
ammontare utili	
2006	18.511,63
2007	21.749,04
2008	20.487,06
2009	17.927,43

ammontare perdite	
2006	5.550,61
2007	6.394,35
2008	10.568,75
2009	15.828,08

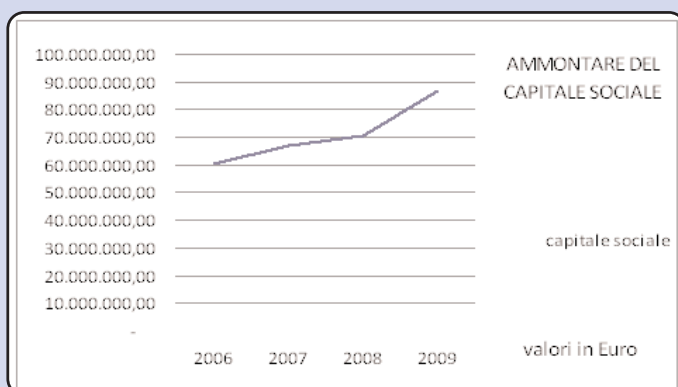


numero soci	
2006	87.947
2007	97.936
2008	100.535
2009	111.975

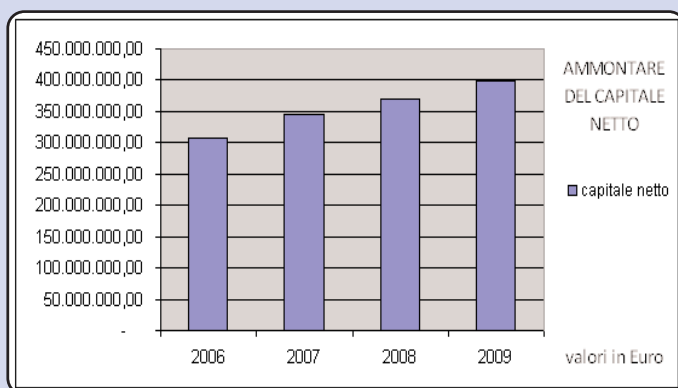
fiscale



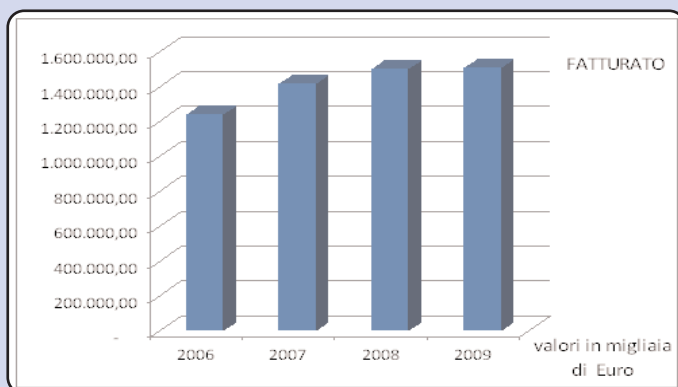
numero occupati	
2006	14.031
2007	14.112
2008	14.243
2009	14.392



capitale sociale	
2006	60.157.899,00
2007	66.912.018,00
2008	70.431.261,00
2009	86.600.313,00



capitale netto	
2006	306.963.344,00
2007	344.562.061,00
2008	369.533.413,00
2009	398.034.689,00



fatturato	
2006	1.242.590,90
2007	1.414.222,07
2008	1.500.688,07
2009	1.510.328,00

LE PERDITE FISCALI NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Gli articoli 83 e 84 del Testo Unico delle imposte sui redditi, in termini generali, prevedono particolari limiti all'utilizzo ed al riporto delle perdite fiscali, in presenza di attività che beneficino di regimi di detassazione, parziale o totale, del reddito, oltre che per i soggetti che dispongono di forme di esenzione dell'utile.

In particolare, ai sensi dell'art. 83, in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. La disposizione, contenuta nel secondo periodo del comma 1, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Nel successivo art. 84, al secondo periodo del comma 1, viene previsto, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, che la perdita sia riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La disposizione produce effetti in relazione ai redditi prodotti ed agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

Per quanto contenuto nella lettera della norma, risulta evidente come, almeno in termini potenziali, le disposizioni citate possano essere ricondotte alle agevolazioni fiscali complessivamente spettanti alle società cooperative, le quali, con riferimento all'Imposta sul Reddito delle Società (Ires), godono da un lato di una forma di detassazione dell'utile di esercizio, se accantonato alle riserve indivisibili, e dall'altro

della possibilità di rendere esente da imposta, in modo parziale o totale, il reddito prodotto nel periodo d'imposta, il tutto alle condizioni previste nelle disposizioni di riferimento, che tendono a differenziare il tenore delle agevolazioni a seconda della tipologia di cooperativa.

Con riferimento al complesso delle agevolazioni fiscali che regolano l'imposizione diretta a vantaggio delle società cooperative, vanno citati:

- L'art. 12 della L. 904/77, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che ne sia esclusa la possibilità di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma;
- L'art. 10 del Dpr 601/73, che prevede l'esenzione dall'imposta in relazione ai redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci;
- L'art. 11 del Dpr 601/73, in forza del quale i redditi conseguiti dalle cooperative di produzione e lavoro sono esenti da imposta, se l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci non risulta inferiore al 50% degli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie; qualora l'ammontare delle retribuzioni sia inferiore al 50% ma non al 25%, l'imposta sul reddito è ridotta alla metà.

La portata delle citate disposizioni, come noto, è stata ridotta a seguito dell'introduzione, da ultimo, dell'art. 1, comma 460 e seguenti, della L. 311/04 (Legge Finanziaria 2005), che rappresenta, ancora oggi, il riferimento complessivo per la corretta determinazione, nell'ambito delle società cooperative, della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

A seguito della riforma del regime fiscale delle cooperative, è ora previsto che il regime di detassazione dell'utile, previsto dall'art. 12 della L. 904/77 non si applichi:

- Per la quota del 20% degli utili netti prodotti dalle cooperative agricole e della piccola pesca;
- Per la quota del 55% degli utili netti prodotti dalle cooperative di consumo;
- Per la quota del 30% degli utili netti prodotti dalle altre cooperative.

L'agevolazione prevista dal citato art. 12 è rimasta inalterata con riferimento alle cooperative sociali di cui alla L. 381/91, per le quali, quindi, permane il regime di integrale detassazione dell'utile.

La legge 311/04 ha inoltre inciso sulla portata dei regimi di esenzione previsti dagli artt. 10 e 11 del Dpr 601/73, in favore rispettivamente delle cooperative agricole e di produzione e lavoro.

L'art. 1, comma 461 della Legge Finanziaria per il 2005 ha disposto, con riferimento alle cooperative agricole, il venir meno del regime di esenzione di cui all'art. 10 del Dpr 601/73 per la parte di utile soggetta a tassazione; le medesime cooperative, pertanto, sono tenute ad assoggettare ad Ires la quota del 20% dell'utile netto, rimanendo de-

fiscale

tassato il complesso delle variazioni fiscali apportate al risultato di esercizio, in sede di dichiarazione dei redditi.

Con riferimento alle cooperative di lavoro, l'art. 1, comma 462, della L. 311/04 ha limitato il regime di esenzione al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'Irap. Le cooperative di lavoro nelle quali il rapporto tra retribuzioni ed altri costi supera la percentuale del 50% possono quindi rendere deducibile, dalla base imponibile Ires, il costo relativo all'Irap. Le cooperative di lavoro con requisiti parziali (rapporto compreso tra 25% e 50%) possono invece dedurre, dalla base imponibile Ires, il 50% del costo relativo all'Irap.

Analogamente a quanto già illustrato a commento del regime di detassazione dell'utile, le previsioni tese a limitare la portata dei re-

gimi di esenzione previsti dagli artt. 10 e 11 del Dpr 601/73 non si applicano alle cooperative sociali di cui alla L. 381/91, per le quali continuano ad applicarsi, al verificarsi delle condizioni di legge, le suddette forme di esenzione in modo pieno.

Il necessario coordinamento tra le disposizioni di cui agli artt. 83 e 84 del Tuir, in tema di utilizzo e riportabilità delle perdite fiscali, e le previsioni agevolative riservate alle società cooperative, innanzi precisate, è stato effettuato dall'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 129 del 13 dicembre 2010.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, le società cooperative sono da ricomprendere all'interno dei soggetti in relazione ai quali è previsto un regime di esenzione dell'utile, rendendosi quindi pienamente applicabili le limitazioni al riporto

delle perdite fiscali previste dall'art. 84 del Dpr 917/86.

Le cooperative, pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta 2007, sono tenute a "memorizzare" l'utile che non concorre alla formazione del reddito poiché lo stesso assumerà rilevanza nei periodi d'imposta successivi, per stabilire l'importo della perdita fiscalmente riportabile.

Ai fini dichiarativi, nel modello Unico occorre indicare direttamente l'importo relativo alla perdita fiscale riportabile nei periodi d'imposta successivi, mentre l'importo del "limite", corrispondente alla quota di utili esclusi dalla formazione del reddito, potrà essere memorizzato in un mero prospetto extra dichiarativo.

Nella Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate offre il seguente esempio pratico:

APPLICAZIONE DEL LIMITE AL RIPORTO DELLE PERDITE (art. 84 Dpr 917/86) esempio n.1

periodo d'imposta	risultato civilistico	quota di utile detassata ("limite")	"limite" riportato da periodi precedenti	totale "limite"	perdita fiscale	utilizzo "limite"	"limite" residuo	perdita riportabile
2009	100	70	0	70				
2010	-200	0	70	70	200	70	0	130

Note:

- Nel modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta 2010 deve essere evidenziata la perdita riportabile, nella misura di 130;
- il limite utilizzato ad abbattimento della perdita (70) ed il nuovo limite da memorizzare per i periodi d'imposta successivi (0) sono indicati in un prospetto extra dichiarativo.

Come anticipato in precedenza, il limite al riporto delle perdite di cui all'art. 84 si applica ai redditi prodotti ed agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta 2007, a partire dal quale l'utile che non concorre alla formazione del reddito partecipa alla formazione del "limite" da prendere in considerazione, negli esercizi successivi, per la

corretta determinazione della perdita fiscalmente riportabile.

In relazione all'orizzonte temporale di monitoraggio del citato limite, a parere dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso deve soggiacere alle medesime regole dettate dall'art. 84 in ordine alla riportabilità delle perdite in generale, con la conseguenza che, al fine di ridurre l'im-

porto della perdita fiscalmente riportabile, l'utile detassato nei periodi d'imposta precedenti non assume rilevanza oltre il quinto periodo d'imposta successivo a quello della sua formazione.

L'ulteriore precisazione fornita dall'Agenzia delle Entrate ha riguardato l'eventuale "ritrattabilità" delle perdite formatesi in periodi d'impo-

sta precedenti. Secondo l'Agenzia, la perdita realizzata in un determinato periodo d'imposta, dopo avere subito la limitazione in relazione agli utili resi detassati in periodi d'imposta precedenti, non deve essere più assoggettata ad alcuna ulteriore valutazione, nei periodi d'imposta successivi.

La novità di maggiore rilevanza, nell'ambito della Risoluzione n. 129, è peraltro rappresentata dal parere fornito dall'Agenzia delle Entrate in ordine all'applicabilità alle cooperative del principio con-

tenuto nell'art. 83, comma 1, secondo periodo, del Tuir, in conseguenza della presenza, in talune tipologie di società cooperative, di forme di esenzione del reddito (artt. 10 e 11 Dpr 601/73).

Sotto tale profilo, l'Agenzia ricorda come la disposizione in esame sia esclusivamente riferibile a soggetti che beneficiano di un'esenzione dal reddito calcolata applicando una prestabilita percentuale di esenzione.

Tenuto conto che le forme di esenzione previste in favore delle coope-

ratrice agricole e di lavoro non si basano su una percentuale prestabilita, ma sono calcolate prendendo a riferimento ammontari in valore assoluto (entità delle variazioni fiscali, costo Irap, ecc), l'Agenzia ritiene che le società cooperative che godono delle agevolazioni di cui ai citati artt. 10 e 11 del Dpr 601/73 non rientrino nell'ambito di applicazione della limitazione di cui all'art. 83, comma 1, secondo periodo, del Tuir.

Maurizio Magnavini

IL PIANO DI CRISI AZIENDALE

La Legge 142/2001 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" introduce, per le Cooperative di Produzione e Lavoro *lato sensu*, un importante strumento endogeno di autotutela, al fine di fronteggiare situazioni di crisi.

È bene precisare che (eventuali) situazioni di crisi aziendale devono essere gestite al verificarsi dei primi segnali di criticità e non in sede di bilancio consuntivo in quanto gli strumenti deliberati dall'assemblea per strutturare un piano di gestione della crisi si rivolgono al presente/ futuro e non al passato. La tempistica diviene un elemento determinante per il successo della strategia individuata soprattutto in quelle cooperative *labour intensive* per le quali il costo del personale

rappresenta una voce di bilancio determinante.

Al riguardo è necessario comprendere cosa si intende per crisi aziendale (in assenza di definizioni normative) e soprattutto individuare la genesi e le motivazioni della crisi aziendale per permettere alla *governance* di identificare gli strumenti corretti ed idonei per sostenere la Cooperativa.

Rispetto al primo punto il Legislatore non fornisce indicazione riguardo il significato dell'espressione "(piano di) crisi aziendale", riconoscendo all'assemblea della cooperativa la più ampia libertà di intervenire per preservare il benessere economico ed i livelli occupazionali della società. Non tutte le crisi comportano la proclamazione dello stato di crisi (ad esempio la crisi tem-

poranea di lavoro verrà gestita con ammortizzatori sociali). Si deve trattare di situazioni di profonda e straordinaria difficoltà che incidono sul rapporto economico/lavorativo tra socio e cooperativa.

A titolo meramente esemplificativo le principali situazioni di crisi possono riguardare:

- a) La contrazione degli ordini/appalti;
- b) La riduzione dei prezzi di vendita dei prodotti/servizi;
- c) Lo squilibrio finanziario dovuto ai gravi ritardi nei pagamenti da parte dei clienti;
- d) Lo squilibrio economico dovuto a notevole calo di vendita dei prodotti/servizi, notevole aumento dei costi di produzione e notevoli perdite su crediti.

Andando con ordine, l'art. 6¹ "Re-

lavoro

1) Articolo 6 - Regolamento interno

1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso: a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato; c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per

golamento Interno" co. 1 lett. d) ed e) della Legge 142/2001 recita:

"d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3²; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;"

Dalla lettura si evidenzia da subito la non facile interpretazione della norma in quanto non è stato definito in modo specifico cosa significa *"forme di apporto anche economico da parte dei soci"*. In particolare non si capisce se tale apporto (an-

che) economico equivale a non maturazione degli (quali?) istituti retributivi con conseguente "annullamento" dell'obbligo contributivo, che come si sa, costituisce una fonte di costo del lavoro oltre che obbligatoria, onerosa.

L'unica certezza (dovuta alla chiarezza del tenore letterale) è rappresentata dalla previsione della lettera d) ossia la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3, ossia i **ristorni** ed il divieto di distribuzione di eventuali utili (che in una situazione di crisi si presume non esserci).

Probabilmente l'elemento essenziale ed "appetibile" che caratterizza l'apertura di un piano di crisi è contenuto nella formulazione della lettera e) dell'art 6 (vedi sopra).

È necessario evidenziare un "lacunoso silenzio" interpretativo sia da parte della prassi amministrativa

che della giurisprudenza. Si presume spiegabile nella delicatezza della tematica. Infatti alcuni interpreti considerano i precetti contenuti nell'art 6 lett. d) al limite delle disposizioni costituzionali ed in particolare in violazione dell'art 36³ della Costituzione Italiana.

Su tale tema interviene (con non apprezzabile tempestività) la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 7 del 6 febbraio 2009, in risposta ad un quesito dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane, in materia di incrementi contrattuali (ferie, permessi, ROL, ex festività, 13° e 14° mensilità e TFR), in presenza di crisi aziendale, in relazione alla possibilità di un differimento temporale nella fruizione dei medesimi.

Il Ministero del Lavoro nell'evidenziare il principio generale dell'indelegabilità in pejus del trattamento economico minimo di cui all'art. 3,

l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie; f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

2 bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

2) Articolo 3 - Trattamento economico del socio lavoratore

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2; b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6.

3) Art.36 - Diritti dei Lavoratori

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

comma 1, prevede esplicitamente alcune eccezioni tra cui proprio quelle conseguenti alla deliberazione del piano di crisi aziendale ex Legge 142/2001.

Presupposto essenziale è in primo luogo l'esistenza di un Regolamento Interno della cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001 e in secondo luogo la legittima deliberazione da parte dell'assemblea di un "piano di crisi aziendale".

Tale deliberazione ha dunque natura e carattere di eccezionalità e si collega eziologicamente ad una oggettiva e riconoscibile situazione di crisi.

Al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la deliberazione del "piano di crisi aziendale" deve necessariamente contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare:

- a) L'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
- b) La temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
- c) Uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame.

Con riferimento, dunque, al ricorso a ciascuna delle ipotesi di gestione della crisi aziendale da parte della società cooperativa, si deve però precisare quanto segue.

L'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 1, lett. d), ha ad oggetto solo la "possibilità di **riduzione temporanea** dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3" e cioè del ri-sorno.

Invece, l'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 1, lett. e), concerne il con-

ferimento di "**forme di apporto anche economico**", da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi".

Pertanto non potendosi escludere, secondo la lettera della legge, la legittimità di un conferimento economico disposto dalla delibera assembleare che ad es. preveda il conferimento di parte della retribuzione attraverso la riduzione della retribuzione anche sotto il minimo di cui all'art. 3 comma 1, si ritiene però che la cooperativa debba comunque procedere con **trasparenza**, nel rispetto delle **regole democratiche** della deliberazione assembleare, garantendo la leale e corretta informazione preventiva a tutti i soci lavoratori in merito agli effetti retributivi della adozione della delibera del piano di crisi aziendale.

Inoltre, si precisa che l'art. 6, comma 1, lettera e), vincola la legittimità del conferimento del socio lavoratore al fatto che esso sia determinato "*in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie*" del socio lavoratore stesso, nel senso che, in assonanza con la lettera dell'art. 53 della Costituzione che per altra materia richiama i principi di proporzionalità e di progressività, l'entità dei sacrifici economici deve essere rapportata nel quantum alla capacità economica dei singoli soci lavoratori.

Si ritiene poi che le due disposizioni, entrambe giustificate dall'ipotesi di "piano di crisi aziendale" deliberato dall'assemblea, debbano comunque essere lette l'una alla luce dell'altra, al fine di valutare le peculiarità di ciascuna.

Infatti, mentre nel caso dell'art. 6, comma 1, lettera d), il socio lavoratore affronta una vera e propria perdita retributiva per tutto il perdurare della crisi, che però è

espressamente limitata nel quantum ad una riduzione "dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3", l'"apporto anche economico" di cui alla successiva lettera e) può incidere anche sui trattamenti retributivi minimi, così come previsto dall'art. 6, comma 2.

Secondo la lettura sistematica proposta dunque e sempre al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, si ribadisce il carattere di eccezione della norma in esame, nella parte in cui consente deroghe al "trattamento economico minimo" previsto dalla contrattazione collettiva e dunque l'impossibilità dell'estensione analogica delle ipotesi legali, nonché conseguentemente delle disposizioni del regolamento della cooperativa che ne costituiscono l'attuazione. Da ciò ne consegue (seppur in assenza di ulteriori precisazioni e chiarimenti) che è possibile (potrebbe essere possibile) agire sugli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e non su quelli previsti da norme di legge come ad esempio le ferie (almeno per le 4 settimane previste dal D.Lgs. 66/2003) la 13° mensilità ed il TFR.

Il predetto piano di crisi aziendale consiste, dunque, in uno strumento di natura prettamente **endo-societaria** con il quale i soci, riuniti in assemblea, decidono le soluzioni da adottare per far fronte alle difficoltà emergenti.

Il Legislatore non fornisce indicazione riguardo il significato dell'espressione "piano di crisi aziendale", riconoscendo all'assemblea della cooperativa la più ampia libertà di intervenire per preservare il benessere economico ed i livelli occupazionali della società.

Teoricamente, resa "agevole" la lettura dell'art 6 della Legge

lavoro

142/2001 (nella parte in commento) La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 48 del 5 giugno 2009, ha risposto ad un quesito di Confcooperative e Legacoop, in merito alla corretta individuazione dell'obbligo contributivo in caso di deliberazione, da parte delle cooperative di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. n. 142/2001, di un "piano di crisi aziendale".

In sintesi, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ritiene che, esclusivamente per il periodo di durata del piano di crisi aziendale, l'obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989.

Da quanto sopra riportato traspare una criticità da non sottovalutare, ossia la presenza (probabile) di lavoratori subordinati non soci. Tali lavoratori non possono subire le conseguenze della deliberazione dell'assemblea dei soci.

Riprendendo l'elencazione delle tipologie (semplificate) di crisi potrebbe essere suggeribile che:

a) La mancanza di lavoro causata da una contrazione degli ordini e/o appalti/convenzioni ecc.. possa essere affrontata con la

richiesta di ammortizzatori sociali quali ad esempio CIG ordinaria/ straordinaria, CIG in deroga, contratti di solidarietà.

b) La scarsa competitività con conseguente rischio di riduzione occupazionale possa essere affrontata con la riduzione dei costi generali, con la rinuncia a lavori, con la **riduzione dei compensi dei soci**⁴, con **prestazioni di lavoro gratuite**⁵.

c) La carenza di liquidità con conseguente squilibrio finanziario dovuto ad esempio ai gravi ritardi nei pagamenti da parte dei clienti/committenti possa essere affrontato con il ricorso al credito, con azioni di pressione politica, con aumento del capitale sociale, con **posticipo del pagamento dei compensi**⁶.

Va da sé che la crisi può essere causata da diversi fattori che possono determinare interventi plurimi che vanno nella direzione di una riduzione degli orari, una riduzione delle retribuzioni, con differimento dei pagamenti.

A parere di chi scrive lo strumento messo a disposizione dal Legislatore, con tutti i dubbi interpretativi ed applicativi, rappresenta una opportunità endogena per salvaguardare la Cooperativa ed i conseguenti livelli occupazionali (dei soci ed anche dei non soci) da strutturare in modo "genuino". Spesso accade che si voglia utilizzare l'apertura del piano di crisi aziendale per sopperire ad una mancanza di compe-

tività strategica. Il ricorso a tale strumento dovrebbe rappresentare una *extrema ratio* all'utilizzo di correttivi gestionali e strategici da una parte, al ricorso ad ammortizzatori sociali (avendone i presupposti) dall'altra.

Ricapitolando, in sintesi, quanto argomentato, le fasi che approdano ad una deliberazione dell'assemblea di un piano di crisi aziendale sono:

- a) Corretta analisi della situazione di crisi;
- b) Verifica di tutti i correttivi e degli strumenti (ad esempio ammortizzatori sociali) da utilizzare per sostenere la sostenibilità della cooperativa;
- c) Predisposizione dettagliata della situazione di crisi, dei motivi che l'hanno generata, delle soluzioni applicabili (temporalmente definite);
- d) Convocazione dell'assemblea dei soci con oggetto specifico di apertura di un piano di crisi aziendale;
- e) Deliberazione dell'assemblea.

Per quanto riguarda le procedure di convocazione dell'assemblea e dei quorum necessari per le deliberazioni è necessario far riferimento *in primis* allo Statuto della Cooperativa ed al Regolamento Interno. Si ricorda che in assenza del Regolamento Interno ex art 6 Legge 142/2001 (o in assenza del deposito presso la DPL di competenza) non è possibile avviare l'apertura di un piano di crisi aziendale.

Raffaello Castagna

4) Delibera "piano di crisi aziendale" ex art. 6 Legge 142/2001.

5) Delibera "piano di crisi aziendale" ex art. 6 Legge 142/2001.

6) Delibera "piano di crisi aziendale" ex art. 6 Legge 142/2001.

COLLEGATO LAVORO 2010

Art. 31 comma 8

Altre modalità di conciliazione e arbitrato art. 412-quater c.p.c.

L'art. 412-quater c.p.c. è stato così sostituito: «Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'art. 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione (“il livello” del presidente non renderà molto agevole la composizione dei collegi).

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio.

Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda.

Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio.

Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.

Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al Presidente del Tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro 30 giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto ed in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

Entro 10 giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi 10 giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro 30 giorni dalla sca-

denza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno 10 giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 411, primo e terzo comma. Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale.

Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di 10 giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

Impugnabilità del lodo

La controversia è decisa, entro 20 giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli art. 1372 e 2113, quarto comma, c.c.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter ovvero:

- 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti (e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale);
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro;
- 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
- 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

lavoro

Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2% del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno 5 giorni prima dell'udienza.

Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato.

Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1% del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli artt. 91, primo comma, e 92. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte.

Art. 31 comma 10

Clausole compromissorie

In relazione alle materie di cui all'art. 409 c.p.c., le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'art. 808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli artt. 412 e 412-quater c.p.c.

Questo, solo se sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'art. 76 del medesimo decreto legislativo e successive modifiche.

La clausola compromissoria, inoltre, non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova ove previsto o comunque dopo 30 gg. dalla data di stipula del contratto di lavoro in tutti gli altri casi e non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro.

Davanti alla Commissione di certificazione le parti possono farsi rappresentare da un legale di fiducia o da un rappresentante sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

Le commissioni di certificazione accertano l'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro.

Art. 31 comma 11

Modalità di attuazione e piena operatività

In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni in discorso, convocando le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 31 comma 12

Organi di certificazione – Istituzione camere arbitrali

Gli organi di certificazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 del medesimo codice e all'art. 63, primo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Le commissioni, di cui al citato art. 76 del D.Lgs. n. 276 del 2003 e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 412, commi terzo e quarto, c.p.c.

Art. 31 comma 13

Sedi di certificazione luogo di tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.

Presso le sedi di certificazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.

Art. 31 comma 15

Certificazione regolamento cooperative

Il c. 2 dell'art. 83 del Dlgs n. 276/2003 è abrogato (*"Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative"*).

L'abrogazione comporta che l'eventuale certificazione dei regolamenti interni all'atto del loro deposito deve essere richiesta alla Commissione di certificazione.

Art. 31 comma 17

Decorrenza effetti della certificazione.

All'art. 79 del D.Lgs. n. 276 del 2003 è aggiunto il seguente comma:

«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

Dal testo dell'art. 31 si riscontrano quindi applicabili diverse forme di arbitrato, sempre comunque con la volontà delle parti:

1) Arbitrato presso la commissione di conciliazione: con tale forma le parti spontaneamente decidono di risolvere la lite passando dal rito conciliativo al rito arbitrale con affidamento della pronuncia alla stessa commissione di conciliazione (art. 412 c.p.c.);

2) Arbitrato ordinario: è svolto davanti ad un collegio arbitrale nominato dalle parti (art. 412- quater c.p.c.); dopo che è insorta la controversia, la parte interessata a svolgere tale procedura chiede all'altra se vuole aderire alla proposta (in caso di rifiuto resta l'eventuale rito giudiziario);

3) Arbitrato in sede sindacale: si svolge secondo le modalità previste dai CCNL (art.412- ter c.p.c.);

4) Arbitrato svolto sulla base di una clausola compromissoria (art. 31, comma 10, collegato lavoro). In questo caso, a differenza delle altre ipotesi, le parti decidono "a monte" di devolvere la eventuale futura controversia alla cognizione degli arbitri: la scelta viene effettuata cioè in via preventiva, prima ancora che la controversia sia insorta, nel rispetto delle seguenti previsioni: possibilità per le parti di inserire in un contratto una clausola compromissoria con la quale le parti si impegnano a risolvere ogni futura controversia davanti ad un arbitro e non davanti al Giudice del lavoro. la clausola compromissoria deve essere sottoposta a certificazione da parte della commissione certificatrice e la possibilità di apporla deve essere autorizzata da accordi confederali o dai Ccnl stipulati dalle associa-

zioni più rappresentative a livello nazionale.

La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova e, ove non previsto, solo dopo che siano trascorsi almeno 30 gg. dalla data di stipula del contratto di lavoro.

La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative al licenziamenti.

Da una prima valutazione dell'art. 31, emerge chiaro l'obiettivo di offrire strumenti alternativi di risoluzione delle liti, per velocizzare il processo del lavoro tenuto conto del comune interesse (datore di lavoro e lavoratore) di risolvere in tempi brevi la controversia.

Art. 32 – Decadenze¹

L'art. 32 del c.d. Collegato al Lavoro, dopo le modifiche apportate al testo originario a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica la scorsa primavera, contiene delle disposizioni per molti versi rivoluzionarie.

L'articolo in commento si compone di 7 commi che innovano profondamente la disciplina di alcuni istituti relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alle modalità ed alla tempistica (scandita secondo termini molto precisi) dell'impugnazione dell'atto di recesso.

Il **primo comma** riscrive i primi due commi dell'art. 6, Legge n. 604/1966, stabilendo che il licenziamento deve essere impugnato, con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, **entro il termine di 60 giorni** decorrenti dalla comunicazione in forma scritta del recesso ovvero dalla comunicazione dei motivi se non

contestuali al licenziamento.

Sul punto, si ricorda che la più recente giurisprudenza ritiene sufficiente, al fine del corretto assolvimento dell'onere di impugnazione stragiudiziale, la spedizione (non anche la ricezione) della raccomandata di impugnazione entro i 60 giorni (Cass. civ., Sez. Unite, 14/4/2010, n. 8830)

Al primo termine si aggiunge però un ulteriore onere di iniziativa a carico del lavoratore estromesso (pena l'inefficacia dell'impugnazione del licenziamento), ovvero quello di depositare **entro i successivi 270 giorni** il ricorso nella cancelleria del Giudice del Lavoro ovvero di comunicare alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato (si veda sul punto il relativo commento sub art. 31 Collegato al Lavoro).

Se poi la conciliazione o l'arbitrato vengono rifiutati dalla controparte o non viene raggiunto l'accordo per il relativo espletamento, il ricorso al Giudice del Lavoro deve essere depositato **entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo**.

In altri termini, la norma fissa una serie di tappe molto ravvicinate per chi intende agire contro un recesso che ritiene viziato, imprimendo una notevole accelerazione per la definizione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del recesso, atteso che – prima della novella – una volta contestato in via stragiudiziale sempre entro 60 giorni, il licenziamento, il diritto di impugnare giudizialmente il recesso si prescriveva nel più ampio termine quinquennale. I nuovi termini d'impugnazione dovranno essere attentamente memorizzati, posto che le conseguenze per il mancato rispetto dei termini sopraesposti sono particolarmente

1) Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011, la Legge n. 10/2011 (c.d. milleprogge) che, tra le altre cose (comma 54, dell'articolo 2), aggiunge all'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), il comma 1-bis, che fa decorrere l'efficacia, di quanto modificato dal comma 1 all'articolo 6, della legge 15 luglio 1966, n. 604, al 31 dicembre 2011.

«1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011».

gravi a carico di chi intende agire per l'accertamento dell'invalidità del recesso. In effetti, il titolo della norma ("decadenze") è già molto indicativo, dato che, ancorché nella vigenza della attuale formulazione dell'art. 6 L. n. 604/1966, si è ritenuto che la mancata impugnazione del licenziamento nel termine stabilito dalla legge (60 giorni) preclude non solo la reintegrazione in azienda, ma anche l'azione ordinaria di risarcimento del danno (Cass. civ., Sez. lavoro, 5/2/2010, n. 2676).

Altra novità fondamentale è quella contenuta al **comma 2** dell'art. 32, a mente del quale le predette disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del licenziamento: in altri termini, l'obbligo di impugnazione e la connessa decadenza per il mancato rispetto dei relativi termini si dovrebbero estendere a tutti i casi di nullità, di annullabilità e di inefficacia, restando escluse solo per le ipotesi di inesistenza del recesso (come nel caso di licenziamento intimato oralmente). A tal proposito, ci si domanda se l'onere d'impugnazione debba estendersi anche al licenziamento per superamento del periodo di porto per il quale la più recente giurisprudenza era giunta ad escludere un siffatto onere (Cass. civ., Sez. lavoro, 28/1/2010, n. 1861).

Il **terzo e quarto comma** dell'art. 31 estendono alle seguenti ulteriori ipotesi la disciplina dei termini di impugnazione dettata dal novellato art. 6, L. n. 604/1966:

- ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
- al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
- al trasferimento ai sensi dell'arti-

colo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

- all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs n. 368/2001, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo;
- ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1 (apposizione del termine), 2 (apposizione del termine nei contratti di trasporto aereo e dei servizi aeroportuali) e 4 (proroga) del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
- ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs 3n. 68/2001, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge;
- alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) con termine decorrente dalla data del trasferimento;
- in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 D.Lgs. n.276/2003 (c.d. somministrazione irregolare), si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Com'è agevole notare, il Legislatore ha riunito sotto una disciplina comune fattispecie differenti, in cui comunque si contesti la validità del provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro, quand'anche quest'ultimo sia stato in origine instaurato a tempo determinato ovvero in forma autonoma e/o parasubordinata.

Con riferimento poi ai rapporti a tempo determinato, il **comma 5** intro-

duce una relevantissima novità stabilendo un tetto massimo (e soprattutto certo o quantomeno determinabile) al risarcimento spettante a favore del lavoratore, nei casi di conversione del rapporto.

Tale risarcimento varierà tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e verrà determinato dal Giudice sulla scorta dei criteri (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti) individuati dall'art. 8, L. n. 604/1966, cioè da quella norma che prevede il risarcimento per il licenziamento illegittimo nell'ambito della tutela obbligatoria. La disposizione pone dunque un freno all'ammontare dei risarcimenti che, sino ad oggi, venivano parametrati alle retribuzioni perse dal lavoratore dalla data della scadenza del termine illegittimamente apposto (*rectius*, dell'offerta della prestazione lavorativa) sino a quella della riammissione in servizio per effetto della decisione del Giudice: in altri termini, considerato il tempo necessario per ottenere una pronuncia di merito, il datore di lavoro era esposto ad un rischio economico imprecisato e potenzialmente elevatissimo.

Ai sensi del **comma 6** dell'articolo in commento, il predetto risarcimento (variabile tra 2,5 e 12 mensilità) è ridotto alla metà se gli accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedono l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

Infine, il **comma 7**, con una finalità evidentemente deflattiva del carico giudiziario, estende le disposizioni sull'ammontare del risarcimento in caso di conversione del rapporto a tempo determinato anche ai giudizi

pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Art. 33 – Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica

L'articolo 33 del collegato lavoro modifica anche le norme in materia di ispezioni sul lavoro. In questo caso è sostituito l'articolo 13 del Dlgs 124/2004 che non riguarda più solo la diffida, ma anche la verbalizzazione unica e l'accesso ispettivo.

Su quest'ultimo punto sono indicati i contenuti del verbale di primo accesso (che deve essere rilasciato quando l'ispezione non si conclude in giornata):

- identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria.

Se vengono rilevate delle irregolarità che comportano sanzioni amministrative, gli ispettori procedono alla diffida.

Per la regolarizzazione il datore di lavoro ha tempo 30 giorni.

Nei successivi 15 giorni è possibile accedere al pagamento ridotto delle sanzioni pari al minimo di legge o ad un quarto in caso di importo fisso.

Gli ispettori provvedono alle contestazioni attraverso un verbale conclusivo, di accertamento e notificazione, che è unico e che deve contenere questi elementi:

- gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione delle fonti di prova;
- la diffida alla regolarizzazione;
- l'esplicitazione della possibilità di estinguere gli illeciti "diffidabili" attraverso il pagamento del minimo di legge e del quarto se la sanzione è in cifra fissa;

- l'esplicitazione della possibilità di gli illeciti "non diffidabili" attraverso il pagamento di una sanzione ridotta;
- l'indicazione degli strumenti di difesa.

La diffida interrompe i termini di contestazione e di ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Il datore di lavoro o gli eventuali obbligati in solido devono fornire la prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni. In caso contrario il verbale produce gli effetti della contestazione e notificazione.

I commi 6 e 7 prevedono anche l'estensione del potere di diffida agli ispettori degli enti previdenziali e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Molti addetti ai lavori hanno già rilevato che si tratta di un ampliamento notevole che desta qualche preoccupazione considerata la "non specializzazione" di molti di questi soggetti.

Art. 38 – Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo n. 124/2004

L'articolo 38 aggiunge un comma (3-bis) all'articolo 11 del Dlgs 124/2004. La norma colma una lacuna in materia di conciliazione monocratica prevedendo che il verbale di accordo sia dichiarato esecutivo dal giudice su istanza di una delle parti.

In questo modo si ottiene l'esecutività dell'accordo in caso d'inadempimento di uno dei contraenti.

Art. 39 – Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali

L'articolo 39 ha esteso le norme sull'omesso versamento dei contributi previdenziali (articolo 2 commi 1bis, 1ter e 1quater del DL 463/1983) ai committenti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

In origine, la norma era limitata al-

l'omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

D'ora in poi la stessa sanzione opererà nei confronti dei committenti che corrispondono compensi ai propri collaboratori, ma che poi non versano i contributi trattenuti. La sanzione prevede la reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.033 euro che, tuttavia, non trova applicazione in caso di versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Art. 48 – Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali

Il collegato lavoro ha modificato la disciplina delle cosiddette "mini Co-Co". L'articolo 48, comma 6, è infatti intervenuto sull'articolo 61 comma 2 del Dlgs 276/2003 che riportiamo di seguito con l'integrazione approvata.

Le mini collaborazioni sono dei veri e propri contratti di collaborazione, tanto è vero che è dovuta la normale contribuzione, per i quali però non è necessario predisporre o un progetto o un programma di lavoro.

Per rientrare in questo ambito è necessario che il compenso percepito da ogni committente sia inferiore a 5000 euro e che la durata non superi i 30 giorni nell'anno solare, sempre con lo stesso committente.

La novità riguarda proprio quest'ultimo aspetto: **quando la prestazione rientra nei servizi di cura e assistenza il riferimento non è alle giornate, ma alle ore (240).**

La norma è interessante perché rende più flessibile questo tipo di rapporto. Per contro però indica chiaramente che il limite è riferito a giornate: qualcuno in passato aveva ipotizzato una trasformazione in ore che adesso è stata resa possibile, ma attraverso una modifica legislativa.

La seconda considerazione era già stata fatta al momento dell'emanazione

lavoro

zione del Dlgs 276: un rapporto di lavoro autonomo che ha come metro di misura il tempo, che siano giorni o ore ha poca importanza, è sempre a rischio.

[Articolo 61 comma 2 Dlgs 276/2003. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.]

Nel collegato lavoro non poteva mancare una norma (**articolo 48 comma 8**) in materia di **apprendistato**.

In questo caso ci si limita a una norma di tipo programmatico.

Si prevede, infatti, che l'obbligo di istruzione per 10 anni, fino al 16° anno di età, possa essere effettuato anche attraverso l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articolo 48 del Dlgs 276/2003).

Come accennato la norma non è operativa in quanto richiede un'intesa tra Regioni e Ministeri (Lavoro e Istruzione) sentite le parti sociali che in oltre sei anni non è stata trovata. L'unica eccezione riguarda la Regione Lombardia a seguito di uno specifico accordo con il Ministero.

Art. 50 – Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

Il collegato lavoro, articolo 50, interviene ancora sulle procedure di trasformazione dei contratti di collaborazione, per tentare di chiudere una vicenda aperta ormai da tre anni.

La vicenda trae origine dalla Finanziaria 2007 (articolo 1 commi 1020 e seguenti) e si è trascinata in tutti questi anni raccogliendo, tra l'altro, poche adesioni per la macchinosità della procedura e per l'onerosità.

Si è, inoltre, verificato il caso di lavoratori che hanno rifiutato le offerte di lavoro subordinato proposte dai committenti ed hanno invece aperto un contenzioso con gli stessi.

La norma in esame prevede che in questi casi, se non vi è sentenza passata in giudicato e se l'offerta di lavoro è avvenuta entro il 30-9-2008, il lavoratore abbia diritto soltanto a un risarcimento del danno da 2,5 a 6 mensilità.

Per la determinazione dell'importo spettante devono essere utilizzati i criteri previsti dall'articolo 8 della Legge 604/1966 (come noto si tratta della norma in materia di risarcimento del danno in caso licenziamenti illegittimi). **[FINE]**

RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 prevede una responsabilità penale - amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni, comprese le ONLUS, seppur prive di personalità giuridica, nel caso in cui siano commessi i reati presupposto espressamente previsti dallo stesso. Condizione necessaria è che i reati siano commessi da un soggetto che con l'ente abbia un rapporto qualificato (amministratori, direttori generali, rappresentanti legali ...) o un rapporto di subordinazione (persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti precedenti) e che gli stessi reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente (anche indiretto).

Secondo la normativa, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001 da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopraindicati.

La rilevante novità del provvedimento consiste nell'onere per le imprese, le quali vogliano esimersi da una tale responsabilità, di adottare al loro interno, dei modelli di

organizzazione e di gestione, provvedendo anche alla nomina di organismo di vigilanza, al fine di scongiurare la commissione dei predetti reati (art. 6 D.Lgs. 231/2001).

Infatti, nel caso in cui il reato sia commesso da uno dei soggetti indicati all'art. 5 lett. a), l'ente non risponde se e solo se prova che (N.B. onere della prova a carico della società):

- l'organo dirigente ha adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati delle specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli è stato affidato a un organismo

dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione (art. 6 D.Lgs. 231/2001).

Per contro, nel caso in cui il reato sia commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 lett. b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione dell'ente.

In ogni caso però, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (onere della prova a carico del P.M.) (art. 7 D.Lgs. 231/2001). L'impianto sanzionatorio del decreto legislativo prevede (art. 9 D.Lgs. 231/2001):

- la sanzione pecuniaria, che è sempre prevista;

- le sanzioni interdittive che, previste per i casi giudicati di più rilevante gravità, possono articolarsi nell'applicazione di una o più delle seguenti misure:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblici servizi;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, ottenuto dall'ente o dalla società

- la pubblicazione della sentenza, prevista solo nei casi in cui trovino applicazione le sanzioni interdittive.

Pertanto visto quanto sopra è fondamentale predisporre i modelli prima richiamati e istituire l'Organo di Vigilanza (OdV).

Il modello 231 è solo il risultato finale di un processo articolato che prevede:

- la predisposizione del codice etico;

- la mappatura dei rischi e dei protocolli;

- l'implementazione di un sistema di monitoraggio;

- la predisposizione di un sistema disciplinare;

- la calendarizzazione delle necessarie revisioni e aggiornamenti del modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la piena operatività del modello, proporre i necessari aggiornamenti, informare e formare i dipendenti al rispetto dello stesso e sanzionare eventuali comportamenti scorretti.

In merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Vigilanza risulta difficile il tentativo di accostare la figura di componente dell'OdV a quelle già conosciute e note quali: amministratore, sindaco, revisore.

Probabilmente ciò non è possibile, pare invece decisamente più agevole ragionare in termini di competenze, poteri e responsabilità.

In tal senso emergono alcune analogie con i requisiti richiesti per i componenti del Collegio Sindacale, infatti l'art. 2407 del Codice Civile recita che i "sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico". È quindi possibile affermare che il tipo di responsabilità dei componenti dell'OdV sia simile a quella dei componenti del Collegio Sindacale.

Pertanto anche la quantificazione del compenso annuo spettante, di competenza dell'organo amministrativo, sarà calcolato utilizzando i criteri già noti per la definizione della parcella del Collegio Sindacale.

In merito alla responsabilità è possibile escludere una responsabilità penale per omessa o insufficiente vigilanza anche perché non è assegnato all'OdV alcun potere/obbligo di impedire l'evento, ovvero il reato, non rientrando quindi nella fattispecie prevista dall'art. 40 comma 2 del Codice Penale che testualmente recita "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Al contrario potrebbe sussistere una responsabilità civile per condotta omissiva, tale è il caso dell'OdV che non abbia vigilato in modo diligente sul funzionamento, sull'osservanza e sulla gestione del Modello organizzativo 231 adottato, la stessa potrebbe pertanto essere "mitigata" per il tramite di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale.

Concludendo lo scopo del legislatore inizialmente era quello di combattere la corruzione: nel mirino della legge sono finiti infatti, per primi, i reati di corruzione, di concussione, di indebita percezione di erogazioni, di truffa e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico o di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ecc..

Si ha la netta sensazione che la normativa in esame, partita per colpire alcune e limitate fattispecie, venga ormai invocata al sorgere di una qualsiasi disposizione di carattere penale e tale decreto legislativo "riempito" di ogni nuovo reato.

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, e quindi:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Corruzione e concussione)

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Truffe)

organizz.
aziendale

- Delitti contro la personalità individuale
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Reati di abuso di mercato
- Reati di falso nummario
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore
- Reati societari
- Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia
- Reati transnazionali
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, com-

messi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Sicurezza sul lavoro)

- Delitti con finalità di terrorismo/eversione ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Le Linee Guida di Confcooperative

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di

concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazione sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Sulla base di questa disposizione sono state adottate da Confcooperative le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. A fine 2010 il Ministero della Giustizia ha approvato la nuova versione delle Linee Guida di Confcooperative per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001, ritenendole idonee al raggiungimento dell'obiettivo dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01.

Gian Angelo Monchieri

GESTIONE FINANZIARIA E ACCESSO AL CREDITO

organizz.
aziendale

Pur apprezzando come si stia assistendo a una progressiva normalizzazione nei rapporti tra banche e cooperative, si sottolinea una volta di più come i ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione rappresentano per il sistema causa di forti preoccupazioni. A conferma lo stesso Luigi Marino (anche nella veste di portavoce dell'Alleanza delle Cooperative Italiane) ha di recente ribadito che "Vanno individuati strumenti e misure di credito che abbattano i forti ritardi di pagamento da parte della P.A. che tanto negativamente stanno ledendo la competitività e, in alcuni casi, la sopravvivenza di oltre 20.000 imprese".

Per tale ragione si spera fare cosa gradita nel presentare di seguito gli estremi di due accordi finalizzati a favorire la gestione finanziaria delle piccole e medie imprese:

il nuovo Accordo per il credito (ambito nazionale);

la misura "sblocca crediti" (Lombardia).

Il nuovo Accordo per il credito alle piccole e medie imprese

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese (tra cui Confcooperative) hanno sottoscritto un Accordo che individua nuove misure in favore delle imprese finalizzate al riequilibrio della struttura finanziaria e all'ampliamento dell'accesso al credito.

Come nel precedente accordo, possono essere ammesse le PMI "in bonis": ovvero imprese che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite "incagliate", esposizioni ristrutturate o scadute / sconfinanti da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso.

In particolare, il nuovo Accordo mira a favorire il riequilibrio della strut-

tura finanziaria delle imprese, attraverso 4 pilastri:

1) Proroga dei termini dell'Avviso Comune

Proroga di 6 mesi dell'Avviso comune, ossia possibilità di chiedere sino al 31 luglio 2011 la moratoria dei finanziamenti che non hanno usufruito della sospensione prevista dall'avviso Comune. I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dall'Avviso Comune sono prorogati al 31 luglio 2011. Restano invariati gli altri contenuti dell'Avviso e (compreso che l'impresa richiedente avesse esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis" alla data del 30 settembre 2008).

2) Allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine

Possibilità per le imprese di ottenere l'allungamento della durata del piano di ammortamento dei mutui che hanno beneficiato della sospensione del pagamento della

quota "capitale" delle rate ai sensi dell'Avviso Comune (non è invece prevista la possibilità di richiedere ai sensi dell'Accordo l'allungamento di un'operazione di leasing che pure ha beneficiato della sospensione ai sensi dell'Avviso Comune). Il periodo massimo di allungamento previsto è pari alla durata della vita residua del mutuo. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari. Resta inteso che per il periodo aggiuntivo di ammortamento, conseguente all'allungamento, l'impresa mutuataria provvederà alla corresponsione delle rate "piene", senza beneficiare di alcuna provvidenza di terzi. È opportuno ricordare che le imprese che fruiscono dell'allungamento della durata del piano di ammortamento continuano ad essere rilevate ai fini di vigilanza tra le esposizioni classificate come "in bonis". L'allungamento, infatti, non determina un cambiamento della qualità creditizia dell'impresa che rimarrà classificata tra le esposizioni in bonis, salvo che non intervengano elementi obbiettivi nuovi che inducano la banca a rivedere il suo giudizio.

3) Copertura del rischio di tasso

L'Accordo prevede anche che le banche possano mettere a disposizione delle imprese, che lo richiedono, specifici strumenti di gestione del rischio di tasso relativamente ai finanziamenti per i quali si propone l'allungamento del piano di ammortamento, finalizzati a convertire il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso o a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile. Tali strumenti di gestione del tasso devono avere esclusivamente finalità di copertura del rischio di tasso ed essere strettamente correlati ai finanziamenti sottostanti in termini di durata, valore nominale e parametro di indicizzazione.

4) Concessione di finanziamenti bancari connessi ad operazioni di aumento di capitale realizzate dalle imprese.

L'Accordo ripropone migliorata la misura già contenuta nell'Avviso Comune, secondo cui **le banche prevedono appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale. Per dare maggiore flessibilità applicativa alla misura è stato previsto che l'importo del finanziamento sia oggi "proporzionale" (anziché "un multiplo" come indicato nell'Avviso Comune) del capitale effettivamente versato dai soci.** A commento di tale misura Luigi Marino ha affermato: «Sosteniamo con forza il perseguimento del quarto punto dell'accordo relativo all'apertura di nuove linee di credito finalizzate ad aumentare il capitale sociale delle imprese. Rappresenta da anni uno degli obiettivi da centrare che suggeriamo alle cooperative: crescere e irrobustirsi patrimonialmente. Da un lato deve rientrare nelle politiche di sviluppo imprenditoriali, dall'altra deve essere accompagnato da un impianto operativo che ne agevoli il percorso.».

"SbloccaCrediti"

Fondo rotativo di 10 milioni previsto per le micro e piccole imprese della Lombardia alle prese con i ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione

Ricordiamo che è operativo dal 29 novembre 2010 e sarà attivo fino al 31 dicembre 2012 il fondo rotativo **SBLOCCACREDITI** di 10 milioni di Euro promosso da Unioncamere Lombardia, ANCI Lombardia e UNICREDIT per le micro e piccole imprese della Lombardia alle prese con i ritardi dei pagamenti dei Comuni lombardi.

"SbloccaCrediti" permette la ri-

scossione (tasso zero e nessuna commissione) da parte delle micro e piccole imprese lombarde che vantano crediti scaduti (da 7.000 e fino a 15.000 Euro più IVA) verso i Comuni lombardi che non sono in condizione di onorare gli impegni contrattuali per i vincoli del patto di Stabilità. Il Fondo di Rotazione è operativamente gestito da Unicredit Banca. Non è però indispensabile per l'impiego dello strumento che l'impresa sia cliente della banca né l'apertura di specifico c/c presso la stessa. L'impresa può presentare domanda di accesso al Fondo recandosi presso gli oltre 90 Centri Imprese e le circa 500 Filiali di UniCredit in Lombardia. La banca, acquisita la certificazione del credito da parte del Comune e dopo una rapida istruttoria creditizia, versa l'importo dovuto all'azienda, la quale può così utilizzare la liquidità. Inoltre UniCredit, una volta ricevuto il bonifico dal Comune "debitore", provvede a versarlo sul "Fondo rotativo" di Unioncamere Lombardia che viene in questo modo reintegrato e può così servire a supportare altre imprese che ne avessero necessità. La stessa impresa può presentare anche più domande in ragione dei rapporti pendenti che ha in essere con Amministrazioni pubbliche lombarde.

Proprio in sede di presentazione della misura è stato ricordato che, una ricerca condotta da Promo P.A. Fondazione su Imprese e Burocrazia nel novembre 2010, segnala il nodo del ritardo dei pagamenti e degli oneri diretti ed indiretti che ne derivano come una questione particolarmente sentita dalle micro e piccole imprese. In particolare è stato messo in luce come l'ulteriore costo finanziario causato dai ritardati pagamenti costituisca un fattore che esclude molte micro e piccole imprese dal mercato, con conseguenze negative sulla concorrenza. La ricerca arriva a sti-

credito
e
finanza

mare in circa 28.000 euro l'anno il credito medio (pagamenti in ritardo rispetto a quanto contrattualmente concordato) per le aziende che lavorano con la PA. Valore che porta a stimare approssimativamente in 8,5 mld di

euro l'anno l'ammontare complessivo di crediti verso PA dell'intero sistema delle micro e piccole imprese.

LINK alle schede di sintesi del V Rapporto "Imprese e burocrazia:

come le Micro e Piccole Imprese giudicano la Pubblica Amministrazione" <http://www.promopa.it/ricerca/ricerca-imprese-pubblica-amministrazione.html>

Stefano Gennari

"FONDO MECENATI" DIRITTO AL FUTURO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù, con Decreto 12 novembre 2010, ha pubblicato la Finalizzazione di parte delle risorse di cui all'art. 1, commi 72 e 73, della L. n. 247/07 (Fondo Mecenati del Programma "Diritto al Futuro") <http://www.gioventu.gov.it/home.aspx>

Al fine di promuovere, sostenere e sviluppare l'imprenditoria giovanile nonché al fine di promuovere e sostenere il talento, l'innovatività e la creatività dei giovani di età inferiore ai 35anni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare dalla «Legge», è stato istituito presso il Dipartimento il «Fondo Mecenati» con una dotazione di 40 milioni di euro.

Beneficiari

Possono presentare domanda di accesso al «Fondo» le persone giuridiche private, singole o associate, che abbiano sede legale e/o operativa in Italia, in possesso dei seguenti requisiti alladada di presentazione della domanda:

- a) non versare in alcune delle ipotesi di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non avere in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

- c) aver realizzato negli ultimi due esercizi approvati un fatturato globale di almeno 8 milioni di euro;
- d) essere regolarmente costituite da almeno 5 anni.

Iniziative ammissibili

Il «Fondo» opera su tutto il territorio nazionale ed è finalizzato a cofinanziare progetti proposti e realizzati da persone giuridiche private, sia singole che associate, volti a:

- a) promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare l'imprenditoria tra i giovani di età inferiore ai 35 anni;
- b) promuovere e sostenere il talento, l'immaginazione, la creatività e le capacità d'innovazione dei giovani di età inferiore ai 35 anni nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda, del design e della tecnologia.

Il progetto deve essere di rilevanza nazionale, ossia destinato ad essere attuato in non meno di tre Regioni, deve rispettare il principio delle pari opportunità tra uomo e donna e deve essere finalizzato a:

- a) promuovere lo spirito e la capacità imprenditoriale tra i giovani di età inferiore ai 35 anni, favorendo e supportando la nascita o l'avvio di nuove imprese oppure sviluppando e sostenendo imprese già costituite, con particolare riguardo ai settori: dell'eco-in-

novazione e dell'innovazione tecnologica; del recupero delle arti e dei mestieri tradizionali; della responsabilità sociale d'impresa; della promozione dell'identità italiana ed europea;

- b) sostenere lo sviluppo del talento, dell'immaginazione, della creatività e delle capacità d'innovazione dei giovani nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda e del design dei giovani di età inferiore ai 35 anni, anche attraverso la concessione di premi, borse di studio o esperienze formative;
- c) promuovere lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, anche al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica, favorendo l'acquisizione e/o l'utilizzo di brevetti e/o il trasferimento tecnologico promossi da giovani di età inferiore ai 35 anni.

Le imprese da avviare o sviluppare, ai sensi della lettera a), devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) in caso di imprese individuali, il titolare deve essere un giovane di età inferiore ai 35 anni;
- b) in caso di società di persone, i giovani di età inferiore ai 35 anni devono rappresentare la maggioranza numerica dei componenti la compagine sociale e devono detenere la maggioranza delle quote;

credito
e
finanza

c) in caso di società di capitali, i giovani di età inferiore ai 35 anni devono detenere almeno i due terzi delle quote del capitale sociale, devono essere almeno i due terzi dei soci e devono costituire almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione;

d) in caso di società cooperative i giovani di età inferiore ai 35 anni devono costituire la maggioranza numerica dei soci e devono rappresentare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Contributi

Il cofinanziamento è concesso a

titolo di compartecipazione finanziaria, nel limite massimo del 40% del costo complessivo del progetto, e comunque sino ad un massimo di 3 milioni di euro.

Procedure e termini

Il Dipartimento emanerà apposito avviso pubblico nel quale sono disciplinati:

- a) le modalità ed i termini di presentazione delle domande di accesso al «Fondo»;
- b) i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso al «Fondo»;
- c) le modalità ed i termini di erogazione del cofinanziamento ai Beneficiari;
- d) le modalità con le quali È svolta l'attività di controllo e monito-

raggio;

e) i dati e le informazioni, e le relative modalità di trasmissione, che i soggetti Beneficiari devono fornire per il controllo ed il monitoraggio dei progetti;

f) le eventuali priorità di intervento.

Il Dipartimento esaminerà le domande seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse, come risultante dal protocollo di arrivo (nel solo caso di domanda spedita a mezzo raccomandata a/r, fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante).

Riferimenti normativi

- DPCM del 12/11/10.

REG. NAZ. APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE

Registro nazionale dei PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE:

- i produttori e i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono comunicare i dati relativi alle quantità di apparecchiature immesse sul mercato e sulle quantità raccolte e avviate al riciclo nel 2010;
- per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.impresa.gov.it;
- le funzioni che consentono alle imprese di trasmettere, via telematica, la comunicazione annuale saranno disponibili a partire dal 1^a marzo 2011;
- la scadenza per la presentazione della comunicazione annuale è il 30 APRILE 2011;
- sul sito www.registroaee.it (nonché nella scrivania utente del

portale www.impresa.gov.it) è disponibile il *Manuale per gli utenti*;

- chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo info@registroaee.it.

Registro nazionale dei produttori di PILE ED ACCUMULATORI:

- i produttori di pile e accumulatori devono comunicare i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno 2010, suddivisi per tipologia;
- per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.impresa.gov.it;
- le funzioni che consentono alle imprese di trasmettere, via telematica, la comunicazione annuale sono disponibili dal 1^a marzo 2011;
- la scadenza per la presentazione della comunicazione an-

nuale è il 31 MARZO 2011;

- sul sito www.registropile.it (nonché nella scrivania utente del portale www.impresa.gov.it) è disponibile il *Manuale per gli utenti*;
- chiarimenti in merito possono essere richiesti direttamente all'indirizzo info@registropile.it.

per entrambi gli adempimenti:

la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando la firma digitale del legale rappresentante o di un soggetto da questi precedentemente delegato;

- per la comunicazione annuale non è previsto il versamento del diritto di segreteria;
- in caso di mancata presentazione sono previste sanzioni amministrative.

energia
e
ambiente

BANDI FONDAZIONI

La **Fondazione Cariplo** a partire dal 25 gennaio ha aperto i bandi per il 2011 disponibili sul sito della fondazione stessa www.fondazione-cariplo.it. Riportiamo di seguito l'elenco dei titoli suddivisi per alcune aree d'interesse.

Area ambiente

- Bando Educare alla sostenibilità (scadenza 18 aprile 2011)
- Bando Qualificare gli spazi aperti in ambito urbano e peri-urbano (scadenza 24 giugno 2011)
- Bando Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi (scadenza 13 maggio 2011)
- Bando Tutelare la qualità delle acque (senza scadenza)
- Bando Tutelare e valorizzare la biodiversità (scadenza 22 aprile 2011)
- Bando Progetto Scuola 21 (scadenza 25 marzo 2011)

Area arte e cultura

- Bando Progetto LAIV - Laboratorio delle Arti Interpretative dal Vivo (scadenza 8 aprile 2011)
- Bando Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni (senza scadenza)
- Bando Diffondere le metodologie innovative per la conservazione programmata del patrimonio storico-architettonico (senza scadenza)
- Bando Promuovere la buona gestione nel campo della cultura (senza scadenza)
- Bando Valorizzare la creatività giovanile in campo artistico e culturale (senza scadenza)
- Bando Avvicinare nuovo pubblico alla cultura (scadenza 31 marzo e 30 settembre 2011)
- Bando Favorire la coesione sociale mediante le biblioteche di

pubblica lettura (scadenza 31 maggio 2011)

Area servizi alla persona

- Bando Diffondere e potenziare gli interventi di housing sociale temporaneo a favore di soggetti deboli (senza scadenza)
- Bando Promuovere e sostenere reti per l'affido familiare (senza scadenza)
- Bando Favorire lo sviluppo dell'impresa sociale per inserire al lavoro persone in condizione di svantaggio (senza scadenza)
- Bando Costruire e rafforzare legami nelle comunità locali (con scadenza a due fasi: I fase 20 aprile, II fase 14 ottobre 2011)

La **Fondazione della Comunità Bresciana** a partire dall'11 febbraio 2011 ha aperto 6 nuovi bandi. Di seguito riportiamo una scheda sulle aree d'intervento sulle quali si potranno presentare progetti. Scadenze e modalità di partecipazione sono riportate sul sito della Fondazione www.fondazionebresciana.org.

1° BANDO 2011 ASSISTENZA SOCIALE, SOCIO-SANITARIA E HOUSING SOCIALE € 600.000,00

- Contributo massimo erogabile € 25.000,00
- Costo totale massimo del progetto € 150.000,00
- Apertura 11 febbraio 2011
- Chiusura 15 aprile 2011

2° BANDO 2011 TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO ED AMBIENTALE € 300.000,00

- Contributo massimo erogabile € 20.000,00
- Costo totale massimo del progetto € 100.000,00
- Apertura 11 febbraio 2011
- Chiusura 8 aprile 2011

3° BANDO 2011 INIZIATIVE CULTURALI € 250.000,00

- Contributo massimo erogabile € 15.000,00
- Costo totale massimo del progetto € 75.000,00
- Apertura 11 febbraio 2011
- Chiusura 8 aprile 2011

4° BANDO 2011 ISTRUZIONE € 200.000,00

- Contributo massimo erogabile € 15.000,00
- Costo totale massimo del progetto € 75.000,00
- Apertura 11 febbraio 2011
- Chiusura 08 aprile 2011

5° BANDO 2011 raccolta ad EROGAZIONI PROTEZIONE CIVILE € 150.000,00

- Contributo massimo erogabile € 25.000,00
- Costo totale massimo del progetto € 150.000,00
- Apertura 11 febbraio 2011
- Chiusura 22 marzo 2011
- Preselezione entro il 5/04/2011

6° BANDO 2011 COOPERAZIONE BRESCIANA ALLO SVILUPPO € 250.000,00

- Contributo massimo erogabile € 30.000,00
- Costo totale massimo del progetto € 150.000,00
- Apertura 11 febbraio 2011
- Chiusura 23 settembre 2011

La **Fondazione della Comunità Bresciana** a partire dall'11 febbraio 2011 ha aperto 6 nuovi bandi. Di seguito riportiamo una scheda sulle aree d'intervento sulle quali si potranno presentare progetti. Scadenze e modalità di partecipazione sono riportate sul sito della Fondazione www.fondazionebresciana.org.

settori

ALIQUEUTE IVA APPLICABILI ALLE VARIANTI EDILIZIE

Risposta dell'Agenzia delle Entrate in merito all'aliquota IVA applicabile sulle "varianti" commissionate direttamente all'impresa appaltatrice dai soci assegnatari durante la costruzione di alloggi.

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate è stata data risposta in merito ad un quesito riguardante la possibilità di applicazione dell'IVA con aliquota ridotta al 4% (in presenza dei cosiddetti "requisiti prima casa") anche sulle fatture emesse, da parte dell'impresa appaltatrice delle opere oggetto dell'intervento edilizio programmato da una cooperativa, direttamente a carico del singolo socio relativamente a varianti personali e/o migliorie da lui espressamente richieste.

Deve essere innanzitutto ricordato che, in base alla Tabella A, Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26-10-1972 n. 633 (Testo istitutivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto), sono soggette ad IVA con aliquota ridotta al 4%, anche le operazioni descritte alla voce 39) della suddetta Tabella, cioè le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2-7-1949 n. 408 e successive modificazioni, effettuate nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:

- a) soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa;
- b) soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21 della medesima Tabella A, Parte II, (cioè il possesso dei "requisiti prima casa").

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione in oggetto, ha ritenuto di poter confermare che, se il socio della Cooperativa che ha richiesto varianti esecutive o migliorie dell'alloggio è in possesso dei suddetti requisiti, può chiedere che sulle fatture a lui direttamente intestate venga applicata l'aliquota IVA ridotta al 4%, sulla base del presupposto che tali opere di miglioria (dette anche "opere extracapitolato") rientrano comunque nella fase di realizzazione dell'immobile ed hanno per oggetto l'inserimento di particolari materiali o accorgimenti costruttivi finalizzati ad assicurare una miglior funzionalità dell'alloggio.

La conferma della possibilità di usufruire della suddetta agevolazione fiscale anche nella fattispecie considerata (cioè per le varianti commissionate direttamente dal socio prenotatario all'impresa appaltatrice anziché alla cooperativa) è ovviamente subordinata alla presenza delle seguenti specifiche condizioni:

- l'alloggio deve conservare, anche dopo l'esecuzione delle suddette opere extracapitolato, le caratteristiche di "casa di non lusso" sulla base dei criteri stabiliti dal Decr. Minist. Lavori Pubblici 2-8-1969
- il soggetto richiedente l'esecuzione delle suddette opere (cioè il socio della cooperativa), se interessato ad usufruire dell'agevolazione dell'IVA ridotta al 4%, deve rilasciare una apposita dichiarazione di possesso dei previsti requisiti "prima casa" direttamente all'impresa esecutrice (affinchè questa possa farne menzione nel testo della fattu-

ra), oltre alla dichiarazione che dovrà comunque essere resa nei confronti della Cooperativa per poter richiedere l'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta sugli importi versati alla Cooperativa stessa a titolo di acconto e/o di saldo del prezzo di assegnazione.

Tenendo conto di quanto risulta dalla Risoluzione in oggetto si può quindi stabilire che, per quanto riguarda le modalità di gestione delle varianti per opere extracapitolato richieste dai singoli soci, può essere applicata una delle seguenti procedure alternative:

- a) varianti richieste tramite la Cooperativa e la Direzione Lavori: tali varianti vengono ordinate all'impresa appaltatrice direttamente dalla Cooperativa (tramite la Direzione Lavori) che provvederà a liquidarne l'importo dovuto e a riconoscere direttamente a favore dell'impresa tale importo nella liquidazione finale dei lavori (ed eventualmente anche negli stati di avanzamento lavori); la Cooperativa aggiungerà l'importo di tali varianti al costo totale di assegnazione dell'alloggio e, in base ad accordi presi col socio interessato, potrà a questi richiedere eventuali acconti (da considerarsi comunque acconti relativi al costo totale aggiornato dell'alloggio);
- b) varianti richieste direttamente dal socio all'impresa appaltatrice: la fatturazione ed il pagamento dell'importo dovuto relativamente alle varianti entrano a far parte di un diretto rapporto contrattuale tra socio ed impresa, senza alcun coinvolgimento della Cooperativa che risulterà quindi totalmente estranea al

settori

suddetto rapporto contrattuale; in tal caso il prezzo totale di assegnazione risultante dal rogito notarile non comprenderà il costo delle varianti già liquidate direttamente a favore dell'impresa.

Resta ovviamente inteso che anche nell'ipotesi b) dovrà comunque essere verificata ed attestata

preventivamente da parte del Direttore dei Lavori (per conto della Cooperativa) la fattibilità tecnica e funzionale delle opere extracapitolato, che il singolo socio intende commissionare direttamente all'impresa appaltatrice, al fine di accertare:

- la loro compatibilità col programma lavori dell'impresa rela-

tivamente all'intero edificio

- la conformità di tali opere alle prescrizioni del titolo abilitativo e/o dell'eventuale convenzione col Comune
- la possibilità che tali opere possano essere eseguite senza pregiudicare le caratteristiche degli impianti e delle altre parti comuni dell'edificio.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I TERRITORI MONTANI

La legge di stabilità ha ripristinato per l'intero 2010 l'aumento dello sgravio contributivo per i datori di lavoro operanti nei territori montani e svantaggiati.

Ricordiamo che nel 2006 la riduzione contributiva per le aziende agricole ubicate in zone svantaggiate era stata incrementata. Nel triennio successivo (2006-2008) ha operato la Legge 81/2006, mentre nell'anno 2009 sono intervenute diverse proroghe.

L'ultima di queste, contenuta nell'articolo 2, comma 45, della Finanziaria 2010, aveva esaurito

i suoi effetti il 31 luglio 2010.

Con la manovra di stabilità, gli sgravi tornano ai livelli precedenti.

Rimaneva solo un dubbio interpretativo sulla durata dello sgravio, viste le numerose proroghe precedenti.

In realtà, già dalla lettera della norma contenuta nel comma 45, era chiaro che si stava operando una stabilizzazione della riduzione contributiva, vista l'assenza di scadenze e che, quindi, il provvedimento non fosse limitato all'anno 2010, come invece ventilato da alcuni commentatori.

Una nota dell'Inail (Prot. INAIL.60010.14/01/2011.0000 246), giustamente, si basa sull'interpretazione letterale e cioè che *"... la norma ha stabilito con effetto retroattivo l'applicazione delle riduzioni del 75% per le zone montane e del 68% per le zone svantaggiate per tutto il 2010, confermando altresì le predette percentuali per il futuro."*

La nota è rilevante perché in assenza di comunicazioni dell'Inps, questa è la prima conferma ufficiale della corretta interpretazione normativa data.

CONTRIBUTI PER FORMAZIONE E AGGREGAZIONE

Con la pubblicazione in G.U. n 27 del 3 febbraio 2011, sono state definite le modalità operative per l'erogazione dei contributi (7 milioni di euro di nuovo stanziamento, che si sommano ai 9 milioni già stanziati per le medesime voci di spesa) destinati a sostenere progetti di formazione professionale e processi di aggregazione imprenditoriale nel settore dell'autotrasporto. Di seguito una breve descrizione delle modalità operative per concorrere all'erogazione dei contributi statali.

Contributi per l'aggregazione imprenditoriale

Possono beneficiare del contributo le piccole e medie imprese di autotrasporto che alla data del 6 ottobre 2010 fossero state interessate da processi di aggregazione imprenditoriale in corso d'opera o intrapresi successivamente. Il contributo sarà concesso mediante una sovvenzione diretta pari al 50% dei costi di servizi e consulenze sostenuti dalle imprese.

Contributi per la formazione professionale

Possono beneficiare del contributo le imprese i cui soci e lavoratori partecipino ad iniziative di formazione predisposti e realizzati da enti attuatori di diretta emanazione di Associazioni Nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, o da raggruppamenti di imprese di autotrasporto e istituti universitari. I contributi saranno concessi mediante una sovvenzio-

settori

ne diretta fino al 60% dei costi sostenuti per la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale, realizzati dopo il 4 febbraio 2011, per l'acquisizione di competenze nella gestione dell'impresa, per l'utilizzo di nuove tecnologie, o per iniziative volte ad innalzare il livello di sicurezza stradale e

sicurezza sul lavoro.

Per entrambi i settori di intervento le domande per l'ottenimento dei contributi andranno presentate compilando i moduli in allegato ed inviate, o consegnate a mano, entro il 5 maggio 2011 (90 giorni dalla data del 3 febbraio 2011) al seguente indirizzo: Mi-

nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

OSSERVAZIONI SUL CCNL TRASPORTO E LOGISTICA

Il CCNL autotrasporto, logistica e movimentazione merci sottoscritto in data 26 gennaio 2011, rappresenta un primo e significativo passo per avviare una azione di moralizzazione di questo mercato dove, come è noto, si annidano il lavoro nero ed irregolare, proliferano cooperative spurie ed albergano contratti di lavoro "pirata" che contribuiscono esclusivamente all'imbarbarimento del mercato stesso con uno spostamento della competitività delle aziende non sul piano dell'efficienza dei servizi bensì sul piano di riconoscimenti salariali inferiori.

In questo rinnovo contrattuale per meglio qualificare le diverse peculiarità si è determinato di prevedere all'interno del contratto diverse "sezioni" che tengono conto di varie specificità delle categorie ricadenti nel campo di applicazione, nonché, la definizione di alcuni articoli direttamente riferiti alla normalizzazione, legalità e trasparenza del mercato, così come sancito nell'avviso comune trasmesso alle Istituzioni competenti (Ministro del Lavoro, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Ministro dello Sviluppo Economico) in data 27 gennaio 2011.

A sostegno di queste iniziative già formalizzate, ne seguiranno altre promosse dalle Centrali cooperative del settore, d'intesa con le OOSS, per avviare tutte le azioni idonee a valorizzare le cooperative che applicano le norme ed i contratti naziona-

li di lavoro comparativamente più rappresentativi.

Del resto, anche la premessa al CCNL contenuta a pag. 27 dell'Accordo del 26 gennaio 2011 traccia una direzione inequivocabile verso la moralizzazione e la legalità delle imprese operanti in questo articolato e complesso comparto.

In considerazione della nuova articolazione contrattuale le osservazioni partono dal presupposto che le cooperative siano tenute ad applicare la parte generale del CCNL e la Sezione 1 coordinata con la parte specifica della cooperazione.

Questa convinzione trova fondamento dal fatto che le disposizioni della Sez. 1 si applicano alle aziende aderenti alle Associazioni firmatarie del CCNL del 2000, pertanto anche le tre centrali cooperative storiche, che viene rafforzata dall'applicabilità di questa sezione (non solo alle cooperative dell'autotrasporto) in virtù degli espliciti richiami all'applicazioni di parti della Sez. 1.

Appare opportuno sottolineare, inoltre, che data la complessità e le innovazioni introdotte il contratto necessita, comunque, di alcuni raccordi ed ulteriori chiarimenti sia sostanziali che formali anche attraverso un confronto settoriale con le Organizzazioni Sindacali per una armonica applicazione complessiva del CCNL.

Si forniscono quindi delle indicazioni di immediato interesse raccordando fra loro gli aspetti contenuti nell'Ac-

cordo del 26 gennaio 2011 e dell'Intesa del 10 dicembre 2010. Per una lettura più agevole si fa riferimento nel testo al numero delle pagine di cui all'Accordo del 26 gennaio 2011.

Nel merito:

Pagina 18 – art. 1 Decorrenza e durata

Il contratto scadrà il 31/12/2012. La durata è triennale in considerazione che il precedente contratto è scaduto in data 31.8.2008.

Pagina 19 – Aumenti

Gli aumenti sono articolati secondo la seguente temporalità ed importi:

1/01/2011	35 €
1/09/2011	25 €
1/02/2012	30 €
1/12/2012	32 €
Totale	122 €

È prevista una clausola di sostenibilità degli aumenti che scatterà nel gennaio 2012 in modo generale. Per la cooperazione uno specifico protocollo prevede la verifica della sostenibilità economica e normativa del CCNL a richiesta di una delle parti. Questo può consentire alle associazioni cooperative di aprire il confronto già dal mese di febbraio 2011.

Per tutta la vigenza del contratto gli aumenti economici non incideranno su straordinario, 14ma e festività.

Stando alla lettera dell'articolo il valore del lavoro straordinario (possiamo ritenere normale, notturno, festivo e notturno festivo) sarà quello in vigo-

settori

1° incremento retributivo Euro 35,00 Nuovi Minimi dal 01 Gennaio 2011				
Livello	Parametro	Minimo	Aumento 01 gennaio 2011	Minimo 01 gennaio 2011
Quadro		1.812,83	45,12	1.857,95
1		1.702,41	42,23	1.744,64
2		1.564,21	38,76	1.602,97
3S		1.412,37	35,00	1.447,37
3J		1.375,07	34,13	1.409,20
4S		1.307,67	32,40	1.340,07
4J		1.272,30	31,82	1.304,12
5		1.247,27	30,95	1.278,22
6S		1.164,54	28,93	1.193,47
6J		1.164,54	0,00	1.164,54

re nel dicembre 2010. L'accordo infatti non parla di non incidenza sulle maggiorazioni, ma che gli aumenti non dovranno essere considerati ai fini della determinazione del lavoro straordinario. La non incidenza su 14ma e festività significa che questi istituti peseranno un po' meno sulle imprese.

Ricordiamo che la 14ma ha un'incidenza dell'8,33% sulla retribuzione mensile, mentre le festività incidono per un 5,95% (percentuale da verificare in sede di stesura).

L'incidenza degli aumenti scatterà automaticamente dall'1-1-2013.

L'articolo prevede già l'importo su cui calcolare gli aumenti al prossimo rinnovo: si tratta di 1671 euro al 3° livello super, contro una retribuzione conglobata di 1534,37 euro. I quasi 137 euro di differenza, nelle intenzioni sindacali dovrebbero coprire gli altri emolumenti non soggetti ad aumento.

Segnaliamo in questa sede che per effetto dell'accordo del 10-12-2010, non ripreso nell'accordo di rinnovo, ma comunque richiamato dallo stesso e pienamente operativo, ai lavoratori in forza il 10 dicembre spetta una tantum di 150 euro lordi non riparametrabile e non utile ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge.

L'importo deve essere erogato in due quote di pari importo una con la retribuzione del mese di gennaio 2011 e l'altra con quella del mese di marzo 2011.

L'importo deve essere rapportato in relazione all'effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo 1-9-2008/31-12-2010 (riteniamo quindi in 28esimi senza considerare le mensilità aggiuntive).

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non devono essere considerate. Per le cooperative vi è la possibilità di corrispondere ai soci l'una tantum con le modalità del mondo cooperativo attraverso aumento di capitale sociale. Aumenti vedi tabella

Pagina 20 - Enti bilaterali

È prevista la costituzione di un ente bilaterale che dovrebbe essere operativo dall'1-7-2011.

Il costo per il funzionamento dell'ente è finanziato da un contributo a carico

- del datore di lavoro di 2 euro/mese per lavoratore per 12 mensilità
- del lavoratore di 0,5 euro/mese per 12 mensilità.

Tali somme sono da versare in unica soluzione entro il 31-1 dell'anno successivo.

Le imprese non aderenti alle associazioni cooperative firmatarie del CCNL che decidessero di non far parte dell'ente, dovranno versare a ogni lavoratore un Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) di 5 euro mensili per 12 mensilità, ai quali si somma il costo dei contributi.

Per definire le modalità operative e le prestazioni da erogare, sarà costituita un'apposita commissione paritetica.

Pagina 21 - Eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi

È stato istituito un edr differenziato per le imprese destinatarie della prima e della seconda sezione speciale e per i soli lavoratori in forza il 26-1-2011.

Si tratta di un edr (di 10,00 euro/mese al 5° livello riparametrabili) che incide su tutti gli istituti e quindi per le cooperative dovrà essere incluso negli importi che determinano l'incidenza oraria degli istituti differiti (ovviamente solo per le cooperative che optano per tale soluzione).

Contemporaneamente dall'elencazione dell'articolo 2 della parte speciale 1 è stata tolta la festività della Pasqua. Questo non significa che salta il godimento della festività, che come noto cade in domenica, ma semplicemente che non sarà più corrisposta la specifica retribuzione appunto per le festività cadenti in domenica.

Lo stesso articolo ha previsto l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 12, che è nella parte generale, relativo allo spostamento alla domenica della festività del 4 novembre. Anche in questo caso l'effetto è economico in quanto era corrisposto il trattamento per le festività cadenti in domenica. Per quanto riguarda le cooperative che includono gli istituti nell'importo orario, sarà necessario:

- modificare le percentuali di incidenza degli istituti differiti (in pratica bisognerà togliere dal conteggio 2 giornate)

Livello	Elemento Distinto	Retribuzione
Quadro		12,89
1°		12,07
2°		11,07
3° Super		10,00
3°		9,75
4°		9,26
5°		8,84
6°		8,26

- sdoppiare le tabelle in quanto gli assunti dal 27-1-2011 non godranno dell'edr.

Da un primo conteggio questo passaggio per i vecchi assunti comporta un maggior costo di circa 2 centesimi/ora (al 5° livello), per i nuovi il costo è praticamente uguale.

Segnaliamo che per le imprese di As-sologistica l'edr è di 5,00 euro in quanto la Pasqua non era inclusa tra le festività.

Pagina 22 - Assistenza sanitaria

Dall'1-7-2011 è prevista l'istituzione di un Fondo Sanitario Integrativo con pagamento della relativa quota a carico dell'azienda pari a 10 euro/mese per lavoratore totalmente a carico dell'impresa da versare in un'unica soluzione.

I lavoratori avranno diritto all'erogazione delle prestazioni dall'1-1-2012.

Pagina 23 - Apprendistato

La tabella dovrebbe sostituire il punto 17 dell'articolo 50 per quanto riguar-

date dell'apprendistato che arriva fino a 48 mesi.

La nuova tabella dovrebbe significare che è aumentata la durata dell'apprendistato anche se il raggiungimento del 100% della retribuzione è previsto in molti casi dal 3° anno e per tutti dal 4° con un notevole miglioramento retributivo per gli apprendisti.

Pur non essendo detto esplicitamente, riteniamo che la nuova normativa sia applicabile soltanto ai dipendenti assunti dalla data di stipula del CCNL e non a quelli già in forza.

Pagina 24 - Articolo 38 Secondo livello

L'articolo prevede le procedure per il rinnovo dei contratti di secondo livello che possono essere aziendali o territoriali.

Non è stata prevista una data prima della quale non è possibile far decorre i nuovi integrativi. La presentazione delle piattaforme è quindi possibile in qualsiasi momento dopo la scadenza del vecchio contratto integrati-

da la retribuzione da corrispondere agli apprendisti nel corso degli anni. Al punto 8 dello stesso articolo 50 sono però previste le

vo. Entro 20 giorni dalla presentazione devono essere aperte le trattative che devono concludersi entro 70 giorni (disciplina abbastanza inusuale) Per la parte economica le erogazioni previste devono essere collegate a risultati e quindi decontribuibili.

Se entro il 31-12-2012 (scadenza del CCNL) non sarà realizzata la contrattazione aziendale dovrà essere applicata quella territoriale (ovviamente se esistente). Le due contrattazioni non si possono sommare.

È stato previsto un elemento di garanzia nel caso in cui la contrattazione territoriale non porti a un accordo entro 90 giorni dalla presentazione della piattaforma.

L'elemento di garanzia è pari all'1,50% della retribuzione (per il 5° livello si tratta di circa 20 euro mensili). Se al termine della vigenza contrattuale non sarà sviluppata una contrattazione collettiva, l'importo diventerà definitivo.

Per le cooperative c'è stato un rinvio a successive valutazioni congiunte per il dimensionamento del 2° livello.

Pagina 33 - Articolo 42 Appalto

L'articolo tenta di meglio regolamentare gli appalti tra imprese del settore. È possibile affidare appalti nei confronti di imprese cooperative solo a condizione che queste siano regolarmente iscritte al registro imprese e, questa è la novità, in regola con l'istituto della revisione.

Livello	Percentuali per calcolo minimo contrattuale apprendisti					
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
1°	90%	95%	95%	100%	100%	100%
2°	90%	95%	95%	100%	100%	100%
3° Super	90%	95%	95%	100%	100%	
3° Super autisti	90%	95%	100%	100%	100%	100%
3°	90%	95%	95%	100%	100%	
3° autisti	90%	95%	100%	100%	100%	
4° senior (ex 4°)	90%	95%	100%	100%	100%	
4° junior	90%	95%	100%	100%		
5°	90%	95%	100%	100%		
6° senior	90%	95%	100%	100%		
6° junior	90%	95%				

settori

Dall'1-7-2012 sarà possibile appaltare operazioni di logistica, movimentazione e facchinaggio soltanto a imprese che applicano il CCNL del trasporto merci (comma 2bis).

Sempre dall'1-7-2012 i committenti dovranno rescindere il contratto di appalto nel caso in cui l'appaltatore compia una grave violazione alle norme previdenziali o sul lavoro (tra queste l'applicazione di un CCNL diverso da quello del trasporto merci) (comma 3bis).

Ovviamente questi due commi sono vincolanti soltanto per le imprese appaltanti che applicano il CCNL del trasporto merci e non per quelle di altri settori merceologici.

I committenti che prima della data sopra indicata decideranno di adeguarsi alle nuove norme in materia di appalti potranno utilizzare immediatamente per i nuovi assunti il livello 6J (si veda oltre il commento all'articolo 6, pagina 37 dell'accordo).

La stessa facoltà è concessa alle cooperative che operano per committenti di settori diversi che decidono di applicare il CCNL trasporto merci prima dell'1-7-2012.

Alcune associazioni imprenditoriali, e tra queste quelle cooperative, hanno dichiarato che effettueranno un monitoraggio degli appalti per meglio comprendere le dinamiche del settore. Si tratta di una azione propedeutica a interventi presso il Ministero del lavoro, gli Osservatori provinciali ecc.

Pagina 35 - Articolo 42bis Cambi appalto

È prevista l'estensione delle norme di questo articolo anche ai casi di subappalto e di affidamento di lavori nell'ambito di consorzio. Dall'1-7-2012 tra gli argomenti di confronto in caso di cambio di appalto vi sarà anche quello relativo al CCNL applicato.

Pagina 37 - Articolo 6 Classificazione

Sono stati istituiti 2 nuovi livelli.

- Livello 4°J nel quale possono essere inquadrati gli addetti alla movimenta-

zione che impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi che non richiedono la patente di guida per le aree pubbliche (sono esclusi i conducenti di carrelli elevatori compresi nei livelli superiori). Il livello 4° diventa di conseguenza 4°S.

- Livello 6°J che diventa il livello di ingresso in particolare per gli addetti alla movimentazione. Gli apprendisti possono rimanere in questo livello per un massimo di 24 mesi, i non apprendisti per 30 mesi. Successivamente scatterà l'inquadramento al 6° livello S. La declaratoria del livello 6°S è stata di conseguenza modificata.

È stata anche modificata la declaratoria del 5° livello aggiungendo questo paragrafo. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportino l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. I profili esemplificativi non sono stati modificati. In fase di prima applicazione tutti i lavoratori inquadrati al 4° livello passeranno automaticamente al 4°S così quelli del 6° al 6°S. Il personale in forza al momento della stipula inquadrato al 6° livello passerà al 5° livello dopo un massimo di 18 mesi come previsto dalle precedenti declaratorie del 6° livello.

Pagina 60 - Flessibilizzazione Santo patrono

È prevista la possibilità di sostituire per il personale viaggiante la festività del santo patrono con 10 ore di permesso individuale.

In sede di stesura questa normativa potrà essere estesa a tutto il personale del settore autotrasporto.

Sezione cooperazione pagine 40-42

La sezione ha una "sfera di applicazione" ampia: facchinaggio, trasporto, logistica e movimentazione merci. Modifiche rispetto alla protocollo del 15-7-2009.

Premessa: è stata adattata alla diver-

sa natura della sezione speciale rispetto al protocollo. E' di fatto superata l'affermazione circa la difficoltà ad applicare il CCNL alle cooperative. Campo di applicazione: sostanzialmente invariato. Spariscono le norme di gradualità (mantenute in vita nell'articolo 3).

Disposizioni generali: invariato

Osservatori: eliminato e assorbito dagli avvisi comuni

Classificazione (art 6): eliminato

Orario (art 9 e 11): non vi è più la possibilità di fissare l'orario settimanale a 40 ore con aumento di 48 ore dei permessi

Retribuzione (art 3 parte speciale 1): è modificato nella struttura rimane però la possibilità di pagare gli istituti: permessi, rol, ex festività, 13ma, 14ma (si continua a parlare di ex festività, ma bisognerebbe dire "festività ed ex festività") con una maggiorazione della paga oraria. Non sono citate le ferie, come peraltro nel protocollo del 2009, che quindi dovrebbero essere scorporate.

Come accennato in questo articolo è prevista, in pratica, la sospensione della cosiddetta gradualità.

Le cooperative operanti alla data del 27-6-2002 continueranno a corrispondere gli istituti differiti al 90%. Dall'1-1-2013 la gradualità cesserà e gli istituti dovranno essere corrisposti al 100%.

Non essendo più riportate nel contratto le tabelle, occorre che le percentuali siano codificate con le organizzazioni sindacali, operazione che sarà fatta nei prossimi giorni. Questo è reso ancor più necessario dalla mancata incidenza degli aumenti sulle festività.

Lavoro straordinario (art. 5 parte speciale 1): invariato

Rimborsi spese (art. 6 parte speciale 1): invariato

Aumenti periodici di anzianità (articolo 15): invariato

Ferie (art 22): dal 2009 non è più prevista l'inclusione nella retribuzione oraria; la gradualità è inserita all'arti-

settori

colo 3 parte speciale 1

Malattia, infortunio (art. 7): invariato

Diritti e doveri del lavoratore (art 32): invariato

Diritti sindacali (art. 41): invariato

Trattamento di fine rapporto (art 34): eliminato la gradualità è inserita al-

l'articolo, L'inclusione nella retribuzione oraria era già stata superata.

Secondo livello contrattazione (art. 38): eliminato

Apprendistato professionalizzante art 50: eliminato

Così come anticipato in premessa si

rinvia ad una seconda comunicazione il completamento della illustrazione delle novità introdotte dal rinnovo contrattuale.

AGCI-PSL FEDERLAVORO E SERVIZI LEGACOOP SERV

RENDICONTAZIONE DEL 5/1000

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diramato le linee guida per la rendicontazione del 5 per mille (pubblicate sul suo sito, nella sezione 5 per mille dell'area sociale). A partire dalle somme relative al 2008, gli enti che hanno beneficiato del 5 per mille, entro un anno dall'effettivo ricevimento delle somme, sono tenuti a redigere apposito rendiconto, secondo il modello offerto dal documento del Ministero. Il rendiconto deve essere redatto a partire dalle somme ricevute riferibili all'annualità 2008, ancora in corso di erogazione; nulla deve essere predisposto in relazione alle annualità precedenti (2006 e 2007).

Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia redatto il bilancio di esercizio secondo le linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit, l'obbligo di predisporre il rendiconto è assolto con la compilazione dello stesso bilancio, che deve essere corredato dalla delibera di approvazione dell'organo amministrativo. In forza del rimando contenuto nelle citate linee guida, si ritiene che la redazione del bilancio secondo gli abituali schemi previsti dal codice civile, da parte delle cooperative sociali, assolve agli obblighi di rendicontazione.

Nel bilancio di esercizio dovrà comun-

que risultare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione delle somme percepite, anche attraverso una relazione che descriva nel dettaglio le attività svolte ed i costi sostenuti.

Il bilancio potrà essere corredato dal bilancio sociale, qualora sia stato redatto secondo le relative linee guida fornite dall'Agenzia per le Onlus.

I soggetti che abbiano percepito:

- per l'anno 2008 un importo pari o superiore ad € 15.000;
 - per gli anni successivi un importo pari o superiore ad € 20.000
- sono tenuti a trasmettere il rendiconto al Ministero del Lavoro, tramite posta elettronica certificata.

settori

5 PER MILLE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 9 emanata in data 3 marzo 2011, ha illustrato le procedure inerenti il contributo del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2011, a seguito del provvedimento di proroga disposto dall'art. 2 del D.L. 225/2010, convertito dalla L. 10/2011.

La circolare, in primo luogo, ricorda come, proprio a fronte della disposizione di proroga, le categorie di soggetti destinatari, i termini e le modalità per l'accreditamento siano i medesimi dell'anno 2010.

Il contributo, pertanto, può essere destinato alle seguenti finalità:

- Sostegno del volontariato e delle Onlus; delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, delle associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto Onlus;
- Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- Finanziamento della ricerca sanitaria;
- Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche.

Per l'esercizio finanziario 2011, come anticipato, rimangono invariati il giorno e il mese dei termini fissati dal Dpcm 23/04/2010.

Con riferimento agli enti del volontariato ed alle Onlus, tra cui sono comprese le cooperative sociali, i principali termini sono quindi fissati secondo il seguente calendario:

- 7 maggio 2011: termine per l'iscrizione telematica;
- 14 maggio 2011: pubblicazione dell'elenco degli iscritti, a cura dell'Agenzia delle Entrate;
- 30 giugno 2011: termine per l'invio, tramite raccomandata a.r., delle dichiarazioni sostitutive;
- 31 marzo 2012: pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio, con evidenza delle scelte e degli importi.

In coda alla circolare, l'Agenzia ricorda come, anche relativamente all'esercizio finanziario 2011, permanga a carico di tutti i soggetti destinatari del contributo del cinque per mille l'onere di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto per consentire il controllo del loro corretto impiego.

Tale rendiconto deve essere trasmesso all'amministrazione competente, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione; gli enti che hanno percepito contributi per un importo inferiore ad € 20.000 non sono tenuti all'invio del rendiconto, che deve comunque essere redatto e conservato per almeno dieci anni.

UNA DOMANDA A...

In questo spazio la redazione pubblica i quesiti pervenuti agli uffici tecnici di Confcooperative Brescia e le relative risposte, elaborate dagli esperti, ritenuti di interesse generale.

Q U E S I T O

La nostra cooperativa sociale emette fatture in esenzione da Iva in relazione alle prestazioni socio-sanitarie poste in essere nei confronti di soggetti svantaggiati.

Si chiede se sulle fatture emesse dalla cooperativa debba essere apposta la marca da bollo.

--- RISPOSTA ---

L'art. 13 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72, che disciplina l'imposta di bollo, stabilisce che le fatture, gli estratti di conti, le lettere ed altri documenti di accredito o di addebito di somme, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi, quando si riferiscono ad operazioni non assoggettate ad IVA (tra le quali vanno ricomprese le operazioni esenti) sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di € 1,81 fin dall'origine, se la somma risulta superiore ad € 77,47.

Con riferimento alle cooperative sociali, Onlus di diritto, l'art. 17 del D.Lgs. n. 460/97 ha previsto

l'esenzione dall'imposta di bollo in relazione agli "...Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

Nella successiva circolare n. 168 del 26 giugno 1998, il Ministero delle Finanze ha avuto modo di chiarire come l'elencazione degli atti esenti contenuta nel provvedimento debba ritenersi tassativa, con la conseguenza che gli atti non espressamente elencati, ma ricompresi nella tariffa dell'imposta di bollo, non possono godere del beneficio in parola.

Per quanto sopra esposto, non essendo le fatture espressamente menzionate dalla norma di esenzione, è da ritenere che le stesse siano soggette ad imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nella tariffa. In senso conforme va segnalata la nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione generale della Lombardia - Ufficio fiscalità generale, del 5 marzo 2007 la quale, in risposta ad una istanza di interpello, ha avuto modo di chiarire che "... le quietanze e le fatture relative ad importi superiori a 77,47 euro sono soggette ad imposta di bollo anche se rilasciate da soggetti OLUS".

Maurizio Magnavini

CONVENZIONE SIAE

La SIAE, come di consueto, ha provveduto ad adeguare i compensi fissi e minimi dovuti per l'anno 2011 per le utilizzazioni del repertorio musicale amministrato dalla Sezione Musica, sulla base dei dati ISTAT relativi all'indice dei prezzi al consumo del mese di settembre 2010, pari a 1,6%. Tale valore costituisce, pertanto, in base agli accordi vigenti tra Confcooperative e

SIAE, la misura dell'aggiornamento dei compensi.

Si ricorda che è possibile rilasciare anche a livello territoriale il certificato annuale di appartenenza a Confcooperative da presentare all'ufficio SIAE competente per territorio ai fini del riconoscimento dello sconto associativo.

Si rammenta, infine, che il pagamento

dei compensi per la musica d'ambiente può essere effettuato entro il 28 febbraio per gli abbonamenti annuali, il 31 gennaio ed il 31 luglio per gli abbonamenti semestrali, i primi quindici giorni del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre per gli abbonamenti del rispettivo trimestre, i primi dieci giorni di ciascun mese per gli abbonamenti mensili.



Come si evince dalla prima bozza del documento prodotto dai nostri servizi dell'area legale e fiscale per Federabitazione Lombardia, il patto di futura vendita nasce innanzitutto per "sostenere l'acquisto dell'alloggio da parte di privati che non abbiano l'immediata disponibilità di tutte le risorse economiche necessarie, rinviando gli effetti traslativi tipici del contratto di compravendita nel momento in cui l'acquirente ne ha interamente pagato il prezzo". Ciò consentirebbe al socio assegnatario di avere "la disponibilità dell'immobile anche prima che sia realizzato il trasferimento del diritto di proprietà sullo stesso".

L'obiettivo di allargare il periodo temporale a disposizione del socio per la raccol-

ta delle "risorse economiche necessarie per l'acquisto dell'immobile" deve convivere sia con la "regolamentazione del godimento dell'immobile prima che ne sia acquisita la proprietà" e sia con la sostenibilità economico-finanziaria di tutta l'operazione. Per tale ragione gli approfondimenti proseguono. Senza abbandonare, al contempo, altri obiettivi di Federabitazione, come quelli riguar-

danti l'innovazione nelle proposte progettuali, dagli aspetti di mera estetica a quelli di impiantistica e funzionalità degli ambienti e spazi/contesti abitativi. Si tratta di temi al centro del dibattito del seminario regionale congiunto Federabitazione – Legacoop Abitanti di fine marzo. Congiunto, per l'appunto.

Roberto Salva

LA COOPERAZIONE AGRICOLA IN MONTAGNA

L'ultimo baluardo dell'agricoltura in zone svantaggiate

Quando si pensa all'agricoltura bresciana, è facile fare un'associazione spontanea con le coltivazioni estensive di mais, con le stalle da centinaia di capi e alle trattorie agricole dalle cavallerie da Gran Premio.

Ebbene non è solo così!

C'è anche un altro tipo di agricoltura, praticata in aree rurali e svantaggiate, in condizioni particolarmente difficili, anche solo dal punto di vista logistico e organizzativo, spesso portata in palmo di mano dalla politica, ma sovente dimenticata: È L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA.

Mi piace pensare che chi lavora la terra o produce latte e carne in montagna, sia oltre che semplice produttore, anche il custode delle bellezze paesaggistiche e delle tradizioni locali: se pensiamo infatti a qualsiasi meta turistica le prime cose che balzano all'occhio sono i boschi ben tenuti, i pascoli e gli alpeggi sfalciati, le malghe riattate ed i sentieri ben segnati e visibili. Ovviamente oltre alla vista è possibile soddisfare anche il palato, degustando i prodotti realizzati nel rispetto di usanze secolari, in cui si "assapora" oltre che a delle ottime pietanze, anche un "pezzo di

territorio e di tradizioni locali".

È possibile quindi affermare che l'agricoltura svolge un vero e proprio ruolo multifunzionale in montagna: per la realizzazione di prodotti tipici, per tutela del territorio, per lo sviluppo del turismo e dell'artigianato, per il mantenimento delle comunità locali e per la tutela e la salvaguardia delle tradizioni popolari.

Oltre all'immagine quasi epica dell'agricoltore di montagna che ho voluto fare come premessa, è necessario che – essendo comunque un **IMPRENDITORE** – debba per forza di cose far quadrare i conti aziendali perché la poesia deve necessariamente collimare con i costi di produzione ed i prezzi di vendita dei prodotti realizzati.

In quest'ottica la cooperazione è – di fatto – lo strumento che permette agli imprenditori di poter mantenere le proprie aziende in aree svantaggiate.

Facendo una panoramica dell'arco alpino italiano, è possibile affermare che in montagna non esiste un'agricoltura florida, se non vi è cooperazione, tranne in qualche rarissima eccezione.

Le cooperative permettono ai

soci di poter conferire i propri prodotti ottimizzando le economie di scala delle aziende agricole, permettendo una remunerazione adeguata ai costi di produzione che possa consentire la permanenza, l'accrescimento e lo sviluppo delle aziende in montagna.

In ogni valle del bresciano esistono esempi eccellenti di cooperazione, dei veri e propri modelli per quanto riguarda innovazione tecnologica, ruolo multifunzionale dell'impresa e livello qualitativo dei prodotti ottenuti, permettendo quindi di coniugare modernità, sviluppo tecnologico e tradizione nella realizzazione di ottimi prodotti.



Ma quali saranno le nuove sfide?

Una piccola premessa: in Unione Europea sono dichiarate *zone svantaggiate di montagna* all'incirca 27 milioni di ettari, pari al 15% della superficie agricola utilizzata (tuttavia se si considerano le zone svantaggiate totali, la percentuale totale sale al 57% della Sau).

La Spagna, con 7,4 milioni di ettari – il 28% del totale Ue – è di gran lunga il paese con la più vasta area montana, che occupa il 30% della Sau totale del paese. L'Italia si trova al secondo posto in termini assoluti, con 4,3 milioni di ettari che rappresentano però oltre un terzo della Sau totale nazionale e il 16% delle

aree montane Ue. Seguono la Francia, con poco meno di 4 milioni di ettari, e la Romania con 2,7 milioni di ettari.

Le aziende agricole che operano nelle aree montane sono il circa 18% del totale con prevalente vocazione zootecnica.

Questi sono alcuni dati in estrema sintesi per sottolineare che la nuova **Politica Agricola Comunitaria (PAC)** non potrà non tenere conto dell'agricoltura di montagna e del ruolo insostituibile che svolge.

Ma quali dovranno essere le linee guida della nuova PAC per l'agricoltura di montagna?

- Rafforzamento del ruolo della cooperazione e delle Organizzazioni di Prodotto
- Miglioramento dei meccanismi di assegnazione degli

“In ogni valle del bresciano esistono esempi eccellenti di cooperazione, dei veri e propri modelli per quanto riguarda innovazione tecnologica, ruolo multifunzionale dell'impresa e livello qualitativo dei prodotti ottenuti, permettendo quindi di coniugare modernità, sviluppo tecnologico e tradizione nella realizzazione di ottimi prodotti”

incentivi in forma diretta in favore del ruolo multifunzionale delle imprese agricole montane con particolare riferimento alla diversificazione e all'innovazione

- Mantenimento dell'indennità compensativa per le zone con difficoltà di produzione
- Attenzione all'ambiente e allo sviluppo rurale
- Semplificazione dei meccanismi di accesso ai finanziamenti

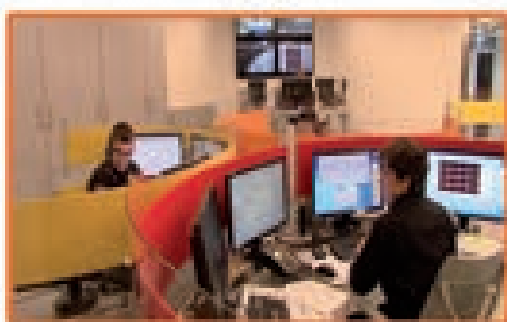
- Favorire l'ingresso dei giovani in agricoltura

Incentivare e rafforzare i meccanismi di aggregazione dell'offerta tramite la cooperazione è un tema fondamentale che la futura Pac dovrà affrontare se vuole dare all'agricoltura di montagna (e non solo) i giusti strumenti per sostenere le sfide del mercato, conquistare nuovi spazi commerciali, migliorando e qualificando l'offerta dei prodotti. Ma probabilmente la prima sfida che l'agricoltura dovrà superare sarà quella per il mantenimento della dotazione di bilancio, perché solo dalla certezza di quante risorse finanziarie si avranno a disposizione, si potranno fare tutti i ragionamenti in merito

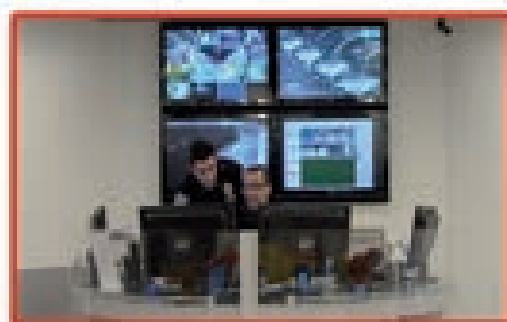
alle diverse misure di supporto.

Da questo elemento si dovrà partire per una riforma dei pagamenti diretti in favore dei cosiddetti *“agricoltori attivi”* che potrebbe consentire di rivedere tante distorsioni create in passato oltre che razionalizzare meglio la spesa agricola.

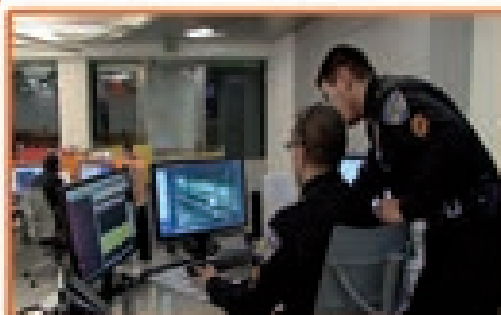
Giampietro Dossena



Vigilanza di zona



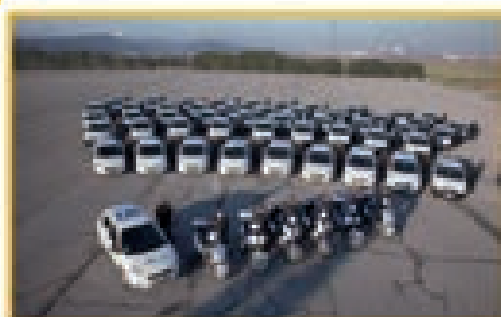
Televigilanza



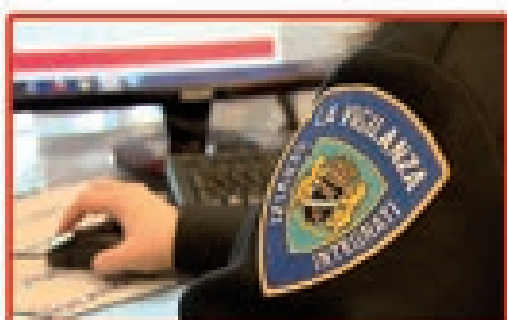
Pronto intervento



Videosorveglianza



**Piantonamento fisso
e antirapina**



Scorta valori



- REFERENTE UNICO
- GESTIONE A 360°
- SERVIZI INTEGRATI
- SICUREZZA
PERSONALIZZATA
- CENTRALIZZAZIONE



Via Fura 14 25125 Brescia
Tel. 030.3537500
Fax 030.3540172
sicurezza@lavigilanza.it
www.lavigilanza.it

La volontà di ricambiare e soddisfare la fiducia del Cliente, ogni giorno.

CULTURA, CONOSCENZA E SPIRITO INNOVATIVO

Tornare a ragionare sulle scelte strategiche collettive con una visione lunga

In questi ultimi due anni abbiamo avuto numerose occasioni per commentare quali siano gli effetti della crisi e della conseguente politica delle banche improntata, più di un tempo, a una maggiore selettività nel concedere finanziamenti.

Le motivazioni dal punto di vista bancario sono molteplici, ma principalmente ciò è da ricondurre al peggioramento della qualità del credito e all'aumento delle sofferenze dovute alle note difficoltà che molte imprese stanno ancora vivendo. In effetti, congiunture come l'attuale evidenziano i problemi spesso strutturali presenti nelle imprese e nel nostro sistema economico, di cui, volendo farne una sintesi estrema, si può rimandare a due link:

www.brunoleoni.it/

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_66

Mentre il primo collegamento conduce a un'impressione



nante contatore progressivo del nostro debito pubblico (€ 1.850 miliardi ... crescendo inesorabilmente al ritmo di € 2.735 al secondo, conferma la consapevolezza che con tale *mostro* avremo necessariamente a che fare ancora a lungo), il secondo porta a una pubblicazione della Banca d'Italia (*La situazione economico-finanziaria delle imprese italiane nel confronto internazionale*), in cui sono analizzate le principali differenze tra la struttura finanziaria delle imprese italiane e quella dei paesi europei nel periodo compreso tra il 2004 e il 2007.

L'analisi della Banca d'Italia evidenzia come le imprese

italiane si siano presentate alla crisi già con fattori di maggiore debolezza riguardanti in particolare due aspetti: la minore capacità di generare reddito dalla gestione operativa (in parte spiegata dalla maggiore incidenza degli oneri finanziari),

l'alto indebitamento (con alta incidenza dell'indebitamento a breve termine), quale risultato di una diffusa maggiore propensione al debito piuttosto che al capitale di rischio delle imprese italiane. In periodi di stretta creditizia si è compreso quanto la criticità legata alla sottocapitalizzazione comporti, oltre che squilibri e maggiori oneri, anche difficoltà nel provvedere al rifinanziamento del debito stesso.

Fatte tutte queste premesse di carattere generale, crediamo che le cooperative possano comunque favorire le proprie opportunità di accesso al credito, e lo possano fare innanzitutto *comuni-*

cando ai finanziatori che in primis sono i soci stessi a continuare a credere nell'impresa (è da leggere in tale ottica le numerose operazioni di capitalizzazione operate in questi mesi).

Mai come in questa fase, nel rapporto impresa – banca occorre poi offrire elementi di analisi ulteriori e idonei a trasferire informazioni circa **la capacità della cooperativa di fare fronte ai propri impegni anche in futuro**. Ciò può avvenire trasferendo, oltre ai consueti bilanci, anche altri indicatori (economici e prospettici), ma anche informazioni relative la propria conoscenza / presenza nel mercato di riferimento, la governance, l'assetto organizzativo e il grado delle capacità gestionali interne volte al controllo e soprattutto allo sviluppo aziendale.

Il tema dello sviluppo può essere un tema per gestire la difficile congiuntura economica. In effetti, come già in altri periodi di recessione, le realtà più solide finanziariamente e meglio gestite possono proprio in queste fasi innescare un processo virtuoso che consente di cogliere opportunità future attraverso l'innovazione (di prodotto, di processo o organizzativa) e la ricerca di nuovi mercati di sbocco e partnership (volte anche a supe-

rare i noti problemi dimensionali).

Una interessante riflessione in merito è stata offerta, dal Governatore Draghi durante la Lectio Magistralis al Convegno "Sviluppo economico e benessere" presso ISTAO (Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e delle imprese) il 5 novembre scorso. Il Governatore confermando che "la difficoltà del-

accrescendone efficienza e competitività; ma è anche possibile un percorso più negativo già accaduto in un lontano passato. All'inizio del Seicento, gli stati della penisola italiana erano ancora tra i più ricchi del pianeta (il prodotto pro capite annuo era superato solo dai Paesi Bassi). Tre generazioni più tardi l'Italia era un paese sottosviluppato, prevalentemente agricolo, dominato da una casta di possenti

“La capacità della cooperativa di fare fronte ai propri impegni anche in futuro. Ciò può avvenire trasferendo, oltre ai consueti bilanci, anche altri indicatori (economici e prospettici), ma anche informazioni relative la propria conoscenza / presenza nel mercato di riferimento, la governance, l'assetto organizzativo e il grado delle capacità gestionali interne volte al controllo e soprattutto allo sviluppo aziendale”

l'economia italiana di crescere e di creare reddito non deve smettere di preoccuparci” ha evidenziato come dobbiamo ancora valutare gli effetti della recessione sulla nostra struttura produttiva: “È possibile che lo shock della crisi abbia accelerato la ristrutturazione almeno di parti del sistema,

proprietari agrari ... La stagnazione proseguì nei decenni successivi e nel 1820 il PIL pro capite era fermo al livello di due secoli prima.” Il Governatore ha infatti sottolineato che, oltre a fattori esterni (collasso dei principali mercati di sbocco dei prodotti italiani del tempo), a congelare il siste-

ma economico furono soprattutto le ragioni interne: *“salari non coerenti con la produttività del lavoro, un elevato carico fiscale, un difetto di capacità imprenditoriale che impedì di cogliere i mutamenti nella domanda; il potere e il conservatorismo caratteristici delle corporazioni che bloccarono i necessari mutamenti tecnologici e di qualità che avrebbero potuto permettere alle aziende italiane di competere con la concorrenza straniera.”* Il Governatore pur non volendo forzare il parallelismo, evidenziò la straordinaria somiglianza tra i fattori di quella lontana crisi e l'attuale: *“voglio solo suggerire che, come allora, ci potremmo trovare di fronte a un bivio. Gli indicatori delle organizzazioni internazionali, ci dicono che gli italiani sono mediamente ricchi, ... : la ricchezza è il frutto di azioni e decisioni passate, il PIL, legato alla produttività, è frutto di azioni e decisioni prese guardando al futuro. ... Dobbiamo tornare a ragionare sulle scelte strategiche collettive, con una visione lunga. Cultura, conoscenza, spirito innovativo sono i volani che proiettano nel futuro. ... È questo l'invito che rivolgo: tornare a ragionare intorno alle strategie di sviluppo, a immaginare quali direzioni di progresso*



il nostro paese possa prendere. Con tutto il fascino e la scomodità che questo impegno comporta.”

Mai come oggi dunque la capacità di innovare sembra rappresentare la base sia del successo commerciale sia dell'efficienza organizzativa. Per risultare coerenti con il nuovo contesto economico che si sta delineando occorre infatti sviluppare strutturalmente una cultura dell'innovazione: investimenti in ricerca e sviluppo, alte capacità a proporsi in nuovi mercati e formazione permanente devono, insieme alla cultura della programmazione e controllo, rappresentare lo stile aziendale.

Al rallentare dell'economia, molte cooperative per poter sopravvivere hanno correttamente reagito riducendo e tagliando costi e inefficienze. Sebbene un simile comportamento sia importante, ciò non deve portare a trascurare altre decisioni strategiche di pari importanza volte a rafforzare o creare la propria offerta sul mercato in divenire. Per fare

ciò si ritiene occorra affinare le capacità di dialogo con il mercato (anche non dando per scontati i clienti esistenti, i quali dovranno loro stessi effettuare scelte spesso dettate dalle difficoltà finanziarie), al fine di continuare a prendere decisioni concrete sulle opportunità di crescita. Consci che in questi mesi gli errori (dettagli dall'agire o dall'inerzia) sono pagati a un prezzo ancora più caro, occorre compiere scelte consapevoli frutto di strategie pianificate, i cui effetti vanno sistematicamente monitorati con l'ausilio di strumenti di controllo dei costi e dei margini.

Concludendo, affinché la cooperativa conservi la capacità di fare fronte ai propri impegni anche in futuro (oltre che premessa per l'accesso al credito, *condizione per la sopravvivenza della stessa*), occorre individuare quali saranno i vantaggi competitivi e gli scenari in cui ci si va a confrontare, agendo in coerenza e non prescindendo dall'analisi della situazione aziendale attuale (punti di forza e criticità). Si ritiene che per raccogliere tale sfida occorre oggi più di ieri *“Cultura, Conoscenza, Spirito Innovativo”*.

Stefano Gennari

SOSTENERE L'AMBIENTE

Occasioni di sviluppo e collaborazione per le cooperative in un settore ancora in crescita ed in grado di offrire nuove opportunità occupazionali nonostante la pesante crisi

Confcooperative Lombardia, su proposta di Federlavoro ed in accordo con tutte le federazioni regionali ha costituito il Coordinamento "Laboratorio Sostenibilità – Ambiente" a carattere inter-federale ed intersettoriale.

Il coordinamento aggrega tutte le imprese cooperative aderenti a Confcooperative Lombardia attive nel settore ambientale ed energetico (servizi ambientali, raccolta e differenziazione dei rifiuti, gestione piattaforme ecologiche, progettazione e installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, consulenza energetica, impianti termici).

Il coordinamento intende favorire la conoscenza e la collaborazione tra le cooperative operanti nel settore, la creazione di una rete tra le stesse e lo sviluppo di nuove occasioni di mercato. Si intende inoltre studiare ed approfondire le problematiche per l'elaborazione di proposte in relazione al mercato ed al confron-

to con le istituzioni e gli enti pubblici.

Dai primi dati raccolti emerge che in Lombardia sono numerose le cooperative che svolgono attività in campo ambientale, molte sono nel comparto rifiuti, sono dotate di importanti certificazioni tecniche e svolgono attività per le municipalità e per le Società di gestione (A2a, Linea Group

differenziata dei rifiuti è gestita con successo proprio grazie al prezioso contributo della cooperazione di Confcooperative. Cooperative che non svolgono solo servizi, in molti casi sono dotate di studi di progettazione, forniscono consulenze qualificate e attività formative per gli operatori del settore.

Cresce il numero di cooperative attivo nella progettazione, vendita e realizzazione di impianti fotovoltaici e più in generale di quelle che sviluppano iniziative volte all'efficientamento energetico di immobili pubblici e privati.

Sono ormai collaudati alcuni impianti di trattamento delle biomasse per la produzione di energia e si moltiplicano i progetti per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero e riciclo dei materiali di scarto.

La fotografia del settore a Brescia, restituisce una situazione

in forte evoluzione con alcune esperienze cooperative di vera eccellenza e altre

“La fotografia del settore a Brescia, restituisce una situazione in forte evoluzione con alcune esperienze cooperative di vera eccellenza e altre in crescita. In questo contesto la scelta del coordinamento regionale mira proprio a sostenere le iniziative cooperative e le connessioni tra le stesse con progetti per sviluppare associazioni d'impresa, contratti di rete e più in generale collaborazioni imprenditoriali”

per citare le più grandi). In alcune province possiamo sostenere che la raccolta

in crescita. In questo contesto la scelta del coordinamento regionale mira proprio a sostenere le iniziative cooperative e le connessioni tra le stesse con progetti per sviluppare associazioni d'impresa, contratti di rete e più in generale collaborazioni imprenditoriali.

L'iniziativa costituisce un'importante occasione di sviluppo e collaborazione per le cooperative in un settore ancora in crescita ed in grado di offrire nuove opportunità occupazionali nonostante la pesante crisi. Nelle prossime settimane sarà organizzato anche a Brescia un primo incontro organizzativo.

Paolo Foglietti



Il coordinamento "Laboratorio Sostenibilità – Ambiente" di Confcooperative Lombardia è gestito da un comitato composto dai rappresentanti designati dalle federazioni regionali:

Paolo Foglietti (Federlavoro e Servizi),

Lidia Copetta (Federsolidarietà),

Luigi Losi (Fedagri),

Alessandro Maggioni (Federabitazione),

Elisa Rota (Federcultura Turismo Sport).

Collaborano per le attività i funzionari regionali Riccardo Oldani e Enrico De Corso.

Paolo Foglietti è stato nominato dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative Lombardia coordinatore del comitato per il primo quadriennio.

PREOCCUPAZIONI, CRITICITÀ E LINEE DI INDIRIZZO

Le cooperative sociali pronte a dialogare con il cittadino

Martedì 25 gennaio scorso si è svolta l'assemblea delle cooperative sociali, settore che conta circa 280 cooperative associate, quasi 33 milioni di Capitale Sociale, oltre 10.000 occupati e circa 275 milioni di fatturato.

Erano presenti oltre 80 cooperatori in rappresentanza di oltre 100 imprese; sono emerse preoccupazioni, criticità ma anche linee di indirizzo e di strategia future necessarie per dare continuità e sviluppo alla cooperazione sociale che, nel 2011 vede celebrare il ventennale dell'approvazione della Legge che l'ha istituita, la 381/1991.

Ma le cooperative sociali avevano cominciato ad operare nel nostro territorio da tempo, aprendo servizi prima inesistenti nel campo della tossicodipendenza e dei minori, offrendo opportunità lavorative a tante persone, uomini e donne, cui fino a quel momento erano chiuse le porte dell'occupazione ma, al massimo, godevano di supporti assistenziali, promuovendo una forma di impresa capace contemporaneamente di dialogare sia con i diversi soggetti che la compongono



(soci, lavoratori, volontari) ma anche con il territorio e le comunità nelle quali operano.

In questo nostro tempo, che ha visto chiudersi un anno difficile per le famiglie, i giovani, le imprese e aprirsene uno nuovo ancora all'insegna di ulteriori incertezze e preoccupazioni, le cooperative sociali che pure stanno "fronteggiando" la crisi e mantenendo i livelli di occupazione, seppure con alcuni segnali di contrazione della redditività che non vanno sottovalutati, sono chiamate ad una nuova sfida.

Le scelte politiche operate dalla Regione Lombardia negli ultimi mesi, la pesante

contrazione delle risorse operate dallo Stato e dalle Regioni nei sistemi di welfare delineano un quadro diverso da quello cui finora eravamo abituati e nel quale la cooperazione ha prosperato; si disegna cioè un intervento pubblico in grado di garantire la copertura di livelli minimi, per lasciare poi spazio a un terzo settore e a un profit che intercettano la domanda privata. Le cooperative sociali quindi devono essere pronte a dialogare con il cittadino e con le famiglie che saranno destinatari di doti e/o voucher per l'acquisto di beni o servizi, ma dovranno anche evitare di concorrere a che si formi un welfare di serie B

e aumentino le disuguaglianze. Fino a pochi anni fa infatti il problema non era il sistema di protezione, ma il fatto che alcuni non ne beneficiassero. Oggi invece, alcuni sistemi di protezione (lavoro, pensioni, sanità, casa) sono diminuiti e la vulnerabilità tocca strati sempre crescenti della società, prosciuga il ceto medio a favore dei pochissimi che salgono e a scapito dei tanti che scendono.

A ciò si aggiunge la difficoltà di trovare, nei diversi territori, da parte degli Enti Pubblici un quadro degli interventi sociali organico e coerente, prevale piuttosto la frammentarietà e la contingenza/emergenza.

Il rischio quindi è che fasce sempre più numerose di famiglie e di cittadini diventino vulnerabili; ma la vulnerabilità non è un fatto individuale, bensì collettivo: sono i sistemi e i contesti so-

ciali a essere vulnerabili, prima ancora dei singoli individui. Questo comporta per la cooperazione sociale una precisa responsabilità, perchè se vogliamo sostenere una persona "vulnerabile" non

possiamo limitarci a fornire un servizio a quell'individuo, ma dobbiamo rafforzare i contesti sociali, renderli più solidali e accoglienti.

Come fare? Alcune risposte sono emerse: proseguire nella formazione della classe dirigente e della base sociale; diversificare i mercati e innovare (non solo contratti con le Pubbliche Amministrazioni e non solo i soliti servizi) anche rafforzando la nostra capacità di collaborazione interna

“Le scelte politiche operate dalla Regione Lombardia negli ultimi mesi, la pesante contrazione delle risorse operate dallo Stato e dalle Regioni nei sistemi di welfare delineano un quadro diverso da quello cui finora eravamo abituati e nel quale la cooperazione ha prosperato”

(tra A e B, tra cooperative di diversi settori) come pure con altri soggetti imprenditoriali e sociali presenti sul territorio; attrarre al nostro interno professionalità alte (medici, tecnici, professionisti, contabili, figure gestionali) e fare in modo che questi diventino soci; crescere anche dal punto di vista patrimoniale e societario; fare in modo che i consorzi tornino ad essere “motori di sviluppo” utili alle cooperative per il loro sviluppo imprenditoriale.

Dobbiamo inoltre difendere e rafforzare la nostra reputazione attraverso una sempre trasparente e corretta gestione imprenditoriale e societaria, la corretta applicazione dei contratti, la diminuzione della concorrenzialità interna, il rafforzamento della coesione, l'utilizzo del Bilancio Sociale come strumento di strategia associativa e di visibilità; ragionare, anche



dal punto di vista imprenditoriale, secondo una logica che non “spezzetta” i problemi ma offre risposte ai bisogni, realizzando pratiche innovative di sviluppo (economico e sociale) basate su insiemi coordinati che integrano settori diversi (casa, lavoro, servizi, ecc.) attraverso interventi multidimensionali che prevedono il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti implicati.

Confcooperative ha avviato, in questo senso, coordinamenti intersettoriali (politiche giovanili, imprenditoria femminile, ambiente ed energia, sanità) e sta promuovendo interventi di rete su alcuni territori (Distretto Est, Valle Camonica, Valle Trompia); con questa logica dobbiamo affrontare il tema dell'immigrazione, degli anziani, dei disabili, dell'housing sociale, della salute, dell'inserimento lavorativo, ecc...



Quello che ci aspetta è quindi un percorso difficile, sicuramente impegnativo, non di risultati immediati perchè implica una specie di “virata”, di cambio di prospettiva, il navigare in un mare che non conosciamo ancora bene. Ma è un percorso che occorre intraprendere. A ventanni esatti dall'approvazione della Legge che ci “ha riconosciuto” come soggetti indispensabili per la costruzione di una società più giusta e migliore, capaci di accogliere, includere, promuovere anche quelle persone escluse dal lavoro e dai diritti, dobbiamo guardare a questo

momento di crisi e di incertezza con la consapevolezza della nostra storia, dei risultati straordinari che abbiamo raggiunto, dell'importanza del nostro ruolo, fieri della nostra identità e specificità e riscoprire l'entusiasmo, la voglia di sperimentare cose nuove, di uscire dagli schemi. In fondo abbiamo cominciato il nostro viaggio quasi trent'anni fa più o meno così, nell'incertezza; abbiamo ancora tante cose da fare, tanta strada.... come minimo per i prossimi ventanni almeno.

Valeria Negrini

SERVIZI BILANCIO SOCIALE

Dato il rilievo, per TUTTE LE COOPERATIVE, non solo le sociali, di dotarsi di idonei strumenti di misura, rendicontazione comunicazione del valore sociale prodotto, Confcooperative Brescia per il terzo anno promuove la campagna per la realizzazione del Bilancio sociale. A tale scopo dal mese di marzo sul sito di Confcooperative nazionale è disponibile la Piattaforma informatica per la redazione del bilancio sociale. Confcooperative Brescia, con il supporto di Koinon, propone inoltre il servizio di consulenza nell'ambito della rendicontazione sociale. Il servizio offerto sarà “personalizzato” e di volta in volta mirato, in base alle esigenze, ad obiettivi diversi. Potrà essere rivolto:

- a pianificare metodi e processi di “contabilità sociale” e rendicontazione sociale;
- a programmare o realizzare un idoneo processo di coinvolgimento degli stakeholder;
- a strutturare e/o a produrre il bilancio sociale individuale o aggregato per gruppi, insiemi di cooperative;
- a studiare modalità di valutazione approfondita del risultato sociale prodotto a beneficio degli stakeholder e della collettività.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli uffici di Koinon: Cristina Dusi, tel. 030/3742344, e-mail cdusi@confcooperative.brescia.it.

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI - AUTOCONTROLLO ALIMENTARE - QUALITÀ E PRIVACY - PIANI DI COMUNICAZIONE - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI - FACCHINAGGIO E VIGILANZA - SERVIZI PER LA RISTORAZIONE - TRASPORTI E LOGISTICA - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE - SERVIZI SOCIO-SANITARI - FORMAZIONE: RSPP, RLS, PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO, DIRIGENTI E PREPOSTI, CARRELLISTI, HACCP.



CONast

OLTRE 1000 CLIENTI

AZIENDE - COOPERATIVE
SCUOLE - ENTI PUBBLICI
CASE DI RIPOSO - IMPRESE AGRICOLE

CONSULENZE
FORMAZIONE
SERVIZI



VISITA IL SITO ED ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER TECNICA

www.conast.it



Ristorante "GIARDINO"

Dalla cooperativa Acli Bresciane "G. Agazzi" il ristorante GIARDINO: a Brescia in via Spalto San Marco 37. Aperto tutti i giorni feriali a pranzo. Si accettano i maggiori buoni pasto e si siglano convenzioni dirette con ditte. GIARDINO è anche Punto Famiglia Acli: una casa dove festeggiare - in pieno centro - Battesimi, Comunioni, Cresime, Ricorrenze.

Coop. Acli Bresciane "G. Agazzi" soc. coop.
Via Corsica, 165 - 25125 Brescia
Uff. 030.22.94.045
Fax 030.22.94.026



**Acli
Provinciali**
di Brescia